

**1 – La figura professionale cui il soggetto promotore affida la consulenza tecnica per la redazione del programma di Rete, deve avere caratteristiche particolari, oltre a quelle necessarie per le attività professionali, di consulenza e/o progettazione?**

Ai fini di assistenza e supporto tecnico, nonché ai fini dell'elaborazione del programma di rete, l'avviso pubblico non prevede alcun obbligo, per il soggetto promotore, di ricorrere a figure professionali, consulenziali o collettive predeterminate.

**2 - I costi relativi alla elaborazione e redazione del programma di Rete sono comprese tra quelle ammissibili?**

I costi necessari ai fini dell'elaborazione del programma di rete, possono rientrare tra le spese correnti ammissibili al finanziamento (articolo 9, comma 1).

**3 - La rete di filiera può essere costituita anche tra attività economiche ricadenti in Comuni attigui legate da un progetto di filiera integrato?**

Le reti di filiera possono essere composte anche da attività site in due o più comuni (o municipi di Roma Capitale) - articolo 6, comma 2 dell'avviso pubblico.

**4 – Nel caso di Rete di filiera ricadente su più Comuni/Municipi, il soggetto beneficiario dovrebbe essere quello in cui ricadono il maggior numero di attività. Gli altri Comuni (o Municipi di Roma) coinvolti nella Rete, dovranno produrre qualche tipo di documentazione?**

Nel caso di Rete di filiera comprensiva di più Comuni (o Municipi), il soggetto beneficiario è quello in cui è presente il maggior numero di attività economiche tra quelle aderenti alla Rete, salvo diversi criteri individuati in accordo con gli altri comuni interessati – articolo 6, comma 2 dell'avviso pubblico -. Con riferimento alla documentazione da produrre, non sono previsti obblighi particolari. Naturalmente, il rapporto intercorrente tra i diversi comuni coinvolti nella Rete potrà essere oggetto di apposita disciplina da essi liberamente elaborata, in ossequio all'autonomia organizzativa e amministrativo-contabile di ciascuna amministrazione. A scopo esemplificativo, potranno essere, nel medesimo programma di Rete, descritti gli aspetti organizzativi della relazione tra le parti coinvolte. In ogni caso, il comune (o Municipio) individuato quale soggetto beneficiario sarà l'unico interfaccia amministrativo-contabile nei confronti della Regione, ai fini della rendicontazione relativa al finanziamento concesso.

**5 - Il bando è “on demand” nel senso che il finanziamento si esaurisce in base alla tempistica di presentazione della domanda? Quindi prima si presenta e più fondi ci sono a disposizione?**

Con riferimento alla disponibilità delle risorse, le domande di finanziamento verranno accolte fino alla scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico in oggetto (30 settembre), successivamente si procederà alla prescritta istruttoria ed alla conseguente valutazione di merito, ai fini della redazione e pubblicazione della graduatoria finale (articoli 10, 11, 12 e 13 dell'avviso pubblico). Il previsto finanziamento non si esaurirà, quindi, in base all'arrivo delle domande (c.d.: a sportello – on demand -), ma sarà concesso, a conclusione della valutazione di ammissibilità formale e di quella di merito, in base alla votazione ottenuta dai singoli programmi di Rete ed al loro relativo inserimento in graduatoria, come si evince da un'attenta lettura dell'avviso pubblico in oggetto.

**6 - Dove posso trovare il formulario per il progetto?**

L'avviso pubblico non prevede modelli predeterminati di redazione dei programmi di Rete, bensì stabilisce linee generali di azione e singole macro aree di intervento, all'interno delle quali vengono illustrate le diverse tipologie di azioni possibili, con relativi esempi illustrativi (art. 7). E' in base a tali indicazioni che dovrà essere redatto il programma di Rete, con l'osservanza dei soli requisiti

formali prescritti dall'avviso, e con particolare attenzione ai contenuti secondo le citate linee generali di azione. Si invita comunque ad approfondire la lettura dell'avviso pubblico in oggetto al fine di meglio comprendere i diversi steps del percorso finalizzato alla costituzione della Rete, alla redazione del programma e all'invio della domanda di finanziamento.

### **7 - Quali sono i tempi di presentazione delle domande?**

Il periodo di presentazione delle domande di finanziamento decorre dalle ore 09.00 del 17 maggio u.s., ed avrà termine alle ore 17.00 del 30 settembre 2016, così come indicato all'art. 10 dell'avviso pubblico.

**(N.B. LA SCADENZA DEL BANDO E' STATA PROROGATA AL 15 NOVEMBRE 2016 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10171 del 12/09/2016).**

### **8 - La rete di impresa che presenta il progetto deve essere precedentemente costituita o può essere costituenda?**

Il soggetto promotore, cui ci si riferisce quando si parla di rete di impresa, può essere costituito in una delle forme giuridiche prescritte dall'avviso (art. 5, comma 4 dell'avviso), sia prima dell'invio della domanda di finanziamento, sia successivamente all'invio di questa, ma, in tale ultimo caso, la costituzione deve comunque avvenire prima di ricevere il secondo acconto previsto, qualora il programma di rete sia stato ammesso al finanziamento. Nel caso in cui si decida di costituire il soggetto promotore successivamente all'invio della domanda di finanziamento, occorre comunque allegare alla domanda stessa una lettera di intenti, in cui manifestare la volontà di procedere successivamente alla prevista costituzione, sottoscritta da tutti i soggetti (attività economiche) che ne faranno parte. Ad ogni modo, la costituzione del soggetto promotore in una delle forme giuridiche previste dall'Avviso pubblico (consorzio, società e contratto di Rete) o in alternativa la lettera di intenti sottoscritta, sono elementi pregiudiziali, al momento dell'invio della domanda di finanziamento, sia ai fini della sua ammissibilità, sia della successiva valutazione del programma di rete, ai fini dell'accesso al finanziamento medesimo.

### **9 - Le spese di costituzione possono essere riportate in rendicontazione?**

Si

### **10 - In fase di presentazione un singolo comune può essere ente beneficiario in più progetti di reti d'impresa?**

Si

### **11 - Per esercizi sportivi si intendono anche le associazioni ASD (associazioni sportive dilettantistiche) che gestiscono scuole di danza o palestre?**

E' consentito a tali soggetti (associazioni dilettantistiche/sportive) aderire alle Reti di imprese, tenendo comunque presente che nel momento, anche successivo all'ammissione al finanziamento regionale, in cui occorrerà procedere alla costituzione del soggetto promotore (consorzio, contratto di Rete, società o altro ente iscrivibile al Registro imprese e con obblighi di bilancio), la tipologia di "associazione dilettantistica" potrebbe non possedere i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione diretta al Registro delle Imprese (consorzio, contratto di Rete). In tal caso residuerebbe, quale scelta costitutiva obbligata, quella societaria.

In ogni caso, i soggetti cui è consentito aderire alla Rete (art. 5, comma 2, lett. a), situati all'interno dell'area che la delimita, devono sempre avere natura di "attività economiche su strada", indipendentemente dalla merceologia trattata o dal settore di attività in cui rientrano.

**12 - Si può organizzare una rete di filiera con aziende vinicole appartenenti a diversi comuni ma di uno stesso territorio? o con alberghi apparenti ad un medesimo territorio?**

Una rete di filiera può essere costituita sia sul territorio di un solo comune o municipio di Roma Capitale, sia su più comuni o municipi. Per quanto riguarda le aziende vinicole, occorre verificare se esse rappresentano realtà esclusivamente di produzione o trasformazione ovvero esercitino anche (o esclusivamente) “attività su strada”, aperte cioè alla generalità degli avventori. Nel primo caso non rientrerebbero nella definizione di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico in oggetto.

**13 - In merito alla partecipazione al bando “Reti di Imprese”, dal testo dell’avviso e dal relativo formulario non si evince come il Soggetto Promotore debba inoltrare la domanda al Soggetto Beneficiario essendo quest’ultimo il referente amministrativo unico verso la Regione e destinatario del finanziamento. Nel caso specifico una rete di filiera (costituenda) che insiste sul territorio di più municipi in che termini dovrà interfacciarsi con il Soggetto Beneficiario Roma Capitale e quale documentazione dovrà trasmettere ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento?**

Si premette che la domanda di finanziamento deve essere inviata alla regione esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. L’iter da seguire per partecipare alla selezione prevista dall’avviso pubblico, trova origine nell’individuazione di un’area in cui realizzare la rete e nell’elaborazione del relativo programma di Rete, secondo le coordinate stabilite dall’avviso medesimo e coinvolgendo, inizialmente, almeno 30 attività economiche su strada che insistono nell’area stessa. Successivamente, il programma dovrà essere presentato e illustrato al comune o al municipio di riferimento. Per far ciò occorrerà preventivamente stabilire una relazione con i soggetti di riferimento interni all’amministrazione locale (ufficio del Sindaco, direzioni e assessorati in materia di attività produttive, commercio, artigianato, ecc.).

Stabilito il contatto con l’amministrazione, lo stesso comune o municipio dovrà comunicare al soggetto promotore le modalità di presentazione del programma di Rete. L’avviso pubblico non avrebbe potuto dettagliare in maniera più particolare questa fase, rientrando nella competenza organizzativa, amministrativo-contabile e gestionale esclusiva delle amministrazioni locali. Trasmessa la documentazione, l’amministrazione (comune o municipio) dovrà adottare il programma di Rete mediante apposito atto formale (delibera, determina, atto di consiglio, convenzione, ecc.) e, quindi, provvedere all’invio della domanda di finanziamento alla Regione. Inoltre, nel caso di Rete di filiera che insiste sul territorio di più municipi di Roma Capitale, occorrerà relazionarsi sia con i municipi coinvolti, sia con il comune di Roma Capitale, inizialmente presso il Dipartimento di competenza (attività produttive), che è, in questo caso, il soggetto beneficiario. Eventuali integrazioni potranno essere meglio definite all’interno della relazione con l’amministrazione locale di riferimento.

**14 - Relativamente all’art. 5 co. 4 del bando, quando si parla di contratto di Rete e di relativa iscrizione al Registro delle Imprese, si fa esclusivamente riferimento alla Rete soggetto? Oppure è ammissibile anche la Rete Contratto?**

SI RIMANDA ALLA FAQ N. 111

**15 - L'art. 9 co 3 punto a) parla di "spese correnti" nel limite del 30%: cosa si intende per spese correnti? E' possibile avere una definizione più dettagliata?**

Con riferimento all'art. 9, comma 3, lettera a) dell'avviso pubblico, per spese correnti si intendono le spese relative ai costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete e alla manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma e sostenute esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso.

**16 - Si possono avere informazioni riguardo la modulistica?**

In allegato all'avviso, è pubblicata la seguente modulistica:

all. B): modulo per la presentazione della domanda di finanziamento che il soggetto beneficiario (comune o municipio) dovrà inviare alla Regione Lazio. Nel modulo è compreso lo spazio per il dettaglio degli interventi previsti dal programma di Rete (singola azione, crono programma delle opere, costo e quota percentuale utilizzata rispetto al totale del finanziamento concesso);

all. C): modulo relativo alla composizione del soggetto promotore.

**17 - Quale delle seguenti modalità costitutive del soggetto promotore è consentita per la partecipazione al bando: la rete soggetto, la rete contratto, oppure entrambe e se è necessaria la costituzione di un fondo comune ex ante. Infine, sempre per poter partecipare al bando, se si trattasse di rete-contratto ci potete indicare se sia necessario costituirci presso un notaio o se sia sufficiente la registrazione presso l'agenzia delle entrate con la sola attribuzione del codice fiscale?**

Per la costituzione del soggetto promotore è consentito il ricorso ad entrambe le tipologie di contratto di rete (rete contratto e rete soggetto), nel rispetto delle forme previste dalla legge (atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, atto sottoscritto con firma digitale da ciascun imprenditore aderente, a norma degli art. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005 - e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il modello tipizzato del d.m. n. 122 del 10 aprile 2014.).

Non è obbligatoria bensì facoltativa la costituzione di apposito fondo comune ex ante.

**18 - Art. 7 comma 2 dell'avviso pubblico Le linee generali di azione di cui alle lettere a) b) e c) devono essere considerate in and o in or? Lo stesso dicasi per le 7 Macro aree, e cioè se sono in alternativa o vanno percorse tutte, seppure parzialmente? Il fatto che al comma 1) dell'articolo 7, sia indicato il manager di rete, che consideriamo obbligatorio visto il grande effort della creazione e soprattutto della gestione della rete d'impresa, ci fa pensare che non si tratti di scelte alternative.**

Le linee generali di azione di cui all'articolo 7, comma 2 dell'avviso pubblico, sono indicative dei percorsi da intraprendere nell'elaborazione del programma di Rete, e sono articolate attraverso l'elencazione delle 7 macro aree di intervento, di cui al medesimo articolo 7, comma 4. Nell'elaborazione del programma, occorrerà pianificare azioni e interventi riconducibili ad almeno tre delle citate macro aree (art. 12, comma 1, lett. d).

Con riferimento al manager di rete, seppur sempre auspicabile il suo coinvolgimento per l'apporto in termini di gestione e coordinamento della Rete, l'avviso non ne prevede l'obbligatorietà.

**19 - Art. 14 comma 1. Sappiamo che il contributo in "conto capitale" si riferisce a un finanziamento a fondo perduto sugli investimenti considerati ammissibili, che non prevede**

**restituzione del capitale, e quindi non è chiaro se la frase "definire le modalità di gestione finanziaria anche nei confronti del soggetto promotore" si riferisce alla scelta di come gestire le fasi di erogazione del denaro (acconto, SAL e saldo) oppure se si riferisce ad altro.**

All'articolo 14, comma 1 dell'avviso, con l'espressione: "il soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione anche nei confronti del soggetto promotore", si intende fare riferimento, limitatamente al contributo regionale ottenuto, sia alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dal bilancio comunale, al fine di evitare squilibri, sia al controllo del raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per l'attuazione del Programma di Rete, realizzati dal soggetto promotore a seguito del trasferimento delle risorse necessarie, così come stabilito dall'articolo 8, comma 2 della DGR n. 94/2016 recante criteri e disposizioni attuative in materia di Reti".

Il soggetto beneficiario metterà, a tal fine, in atto apposite attività di controllo e verifica, stabilendo, inoltre, modalità e termini di rendicontazione da parte del soggetto promotore, in ordine alle risorse trasferite.

Il soggetto beneficiario, a sua volta, renderà, nei termini e modi indicati dall'avviso pubblico in oggetto, nei confronti della Regione.

**20 -Vorrei sapere se per questo progetto il manager della Rete con la laurea in scienze politiche, che abbiamo individuato, può essere ammissibile.**

La risposta è affermativa. Il diploma di laurea in scienze politiche rientra tra quelli elencati all'articolo 8, comma 3, lettera b), n. 7 dell'avviso pubblico.

**21 - Io ho un negozio di mobili, il locale è un pò piccolo per quelle che sono le esigenze di questo settore. Volevo capire se è possibile il finanziamento per le attività già avviate o se il bando è solo per le nuove aperture. Avevo in mente di aprire un negozio di articoli per bambini.**

Si fa presente che l'avviso pubblico in oggetto non prevede finanziamenti per rinnovo locali, stigliature, attrezzature o altro. L'avviso è finalizzato alla costituzione di reti di imprese tra attività economiche su strada, per il miglioramento dell'attrattività delle aree urbane interessate, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti e per lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune) sostenibile nel tempo.

**22 - 1. Il Manager di Rete può coincidere con il Dirigente del Servizio AA.PP. del Comune?**

**2. Può un'Associazione esterna che ha siglato con il Comune un protocollo d'intesa relativo al monitoraggio, stesura progettuale, gestione e rendicontazione dei bandi pubblici svolgere le stesse funzioni del Manager di Rete?**

**In tal caso le spese ammissibili si riferiscono sempre nel limite del 15% del totale del finanziamento ammesso dalla Regione?**

In relazione al quesito posto, si evidenzia quanto segue:

1) i criteri e i requisiti necessari all'individuazione e nomina del manager di Rete sono stabiliti all'articolo 8 dell'avviso pubblico in oggetto. In particolare, nel caso descritto al quesito n. 1, sorgono dubbi circa la compatibilità, ai fini del rispetto delle norme sul pubblico impiego, del ruolo di dirigente comunale con un'attività esterna subordinata o professionale (dipendente, collaboratore, consulente o professionista) quale quella di manager di Rete.

2) l'individuazione e utilizzo del manager di Rete può essere congiunto o alternativo ad accordi di supporto tecnico, operativo e progettuale con soggetti anche collettivi specializzati (esemplificativamente CAT e CSA), come previsto all'articolo 7, comma 4, lettera A), macro area di intervento 1). In ogni caso, la figura del manager di Rete è indicata, anche sotto il profilo dei requisiti - articolo 8 - quale figura singola e non quale entità collettiva.

Come si evince dalla lettura dell'articolo 9, comma 3, lettera b) dell'avviso, il costo a copertura del manager di Rete non può superare il 15% del totale del finanziamento regionale concesso.

Nel caso, diversamente, non si nomini il manager, bensì si stipuli solo un contratto di supporto tecnico operativo con centri di assistenza, il margine percentuale di spesa massima consentita è del 20% sul totale del finanziamento concesso.

Infine, qualora si opti sia per il manager di Rete, sia per il supporto tecnico di centri di assistenza, il margine del 20% non può comunque essere superato e dovrà essere modulato a copertura di entrambi i rapporti instaurati, tenendo comunque presente che il compenso riferito al manager di Rete non potrà comunque superare il 15% del totale del finanziamento concesso.

**23 - Vi scrivo per chiedervi dei chiarimenti in merito ai requisiti da avere per svolgere il ruolo di manager di rete e per sapere se la mia classe di laurea rientra in quelle elencate poiché, negli anni hanno cambiato varie denominazioni. I miei titoli sono:**

**1. Laurea triennale in Consulente Esperto per i processi di pace cooperazione e sviluppo che rientra nel corso di laurea n. 35 Scienze sociali per la cooperazione lo sviluppo e la pace**

**2. Laura magistrale in Politiche Pubbliche che rientra nel Corso di Laurea CL 70/s- D.M. 509/99**

**Vorrei Sapere dunque quale laurea devo indicare e se è sufficiente, o se bisogna avere anche altri requisiti, e poi vorrei sapere anche se fosse possibile essere il manager di più progetti presentati da reti in comuni diversi della Regione Lazio.**

La laurea da indicare, tra quelle elencate, ai fini dell'assunzione del ruolo di manager di Rete, è la triennale in materia di processi di pace e cooperazione e sviluppo, articolo 8, comma 3, lettera b), n. 8) dell'avviso pubblico in oggetto. Non occorrono ulteriori requisiti, se non, in ogni caso, quelli soggettivi previsti al medesimo articolo 8, comma 4.

Inoltre, è consentito a ciascun soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, assumere il ruolo di manager anche di più reti di imprese.

**24 -1. L'Avviso è rivolto ai soli comuni e municipi di Roma capitale, o si rivolge a tutti i comuni delle province del Lazio?**

**2. E' possibile la partecipazione in partenariato di più comuni (es. Unione di Comuni, comune x + comune y della stessa provincia del Lazio) per le reti territoriali? - Nell'art. 6 c. 2 si specifica solamente il contratto di filiera-**

**2.1. Qualora fosse possibile la 2.deve esserci vincolo di contiguità tra gli stessi comuni beneficiari?**

**3. Le attività economiche partecipanti alla rete devono avere la sede legale o unità operativa nel/nei Comuni oggetto del contributo?**

**4. Che tipologia di rapporto giuridico deve intercorrere tra i Comuni beneficiari e la Rete (soggetto promotore)? es. approvazione del protocollo di intesa tra la rete ed il Comune/Comuni/Unione di Comuni mediante delibera di Giunta o Consiglio Comunale?**

- 1) L'avviso pubblico è rivolto a tutti i comuni del Lazio;
- 2) è consentito il coinvolgimento, su di un medesimo programma di Rete, di più comuni o più municipi di Roma, ma solo con riferimento alle reti di filiera (articolo 3, comma 3, lettera b) dell'avviso). Nel caso di reti di filiera riconducibili a più comuni, il programma di rete dovrà prevedere una serie di interventi e azioni dotati di organicità e coordinamento, senza che ciò comporti obbligatoriamente la contiguità territoriale delle amministrazioni coinvolte.
- 3) Le attività economiche facenti parte del soggetto promotore dovranno essere attive e operanti (unità operativa) nell'area individuata, indipendentemente dal fatto che nel medesimo luogo sia presente o meno anche la sede legale.
- 4) L'avviso pubblico in oggetto, articolo 6, comma 4, lettera c), prevede che il soggetto beneficiario (comune o municipio) dopo aver valutato il programma di rete con il soggetto promotore che lo ha presentato, in base alla propria articolazione e organizzazione interna, valuta la tipologia di atto utile all'adozione del programma medesimo (determina, delibera, atto di consiglio, convenzione, ecc.).

Tra il soggetto promotore e quello beneficiario deve svilupparsi un modello di partenariato pubblico/privato sostenibile nel tempo.

Le scelte delle forme (convenzione, protocollo di intesa, altro) che tale relazione può assumere (soggetto promotore e beneficiario) è affidata alla libertà e autonomia delle amministrazioni locali sotto il profilo dell'articolazione organizzativa e gestionale interna.

Il soggetto beneficiario, in base alla lettura dell'avviso, può essere solo un comune o un municipio di Roma Capitale.

L'intervento eventuale di Unioni di comuni o di altre entità territoriali di differente livello amministrativo è consentito, ma non nel ruolo di soggetto beneficiario.

**25. 1. Il 100% del contributo è al lordo o al netto dell'IVA?**

**2. E' ammissibile un progetto che prevede esclusivamente le spese relative a:**

- costi per l'organizzazione di iniziative di campagne di promozione anche mediante la pubblicazione di brochure e materiale editoriale;
- costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete (tra cui gli eventuali costi per il manager di Rete), di cui all'articolo 7, comma 4, lettera A), n. 2.

**3. Considerando che la tipologia delle spese ammissibili è alquanto diversificata, il comune dovrà pubblicare una gara per ogni tipologia (es: una per attrezzature, una per sistemi multimediali e una per brochure) oppure può affidare (sempre mediante gara) la realizzazione a un general contractor.**

**4. Le spese relative alla predisposizione del bando e alla costituzione del soggetto promotore sono di competenza del manager di rete oppure possono far capo ad altro soggetto (RUP e/o professionista esterno) e in tal caso sono ammissibili ed in che percentuale?**

1) Il finanziamento regionale, come si evince dalla lettura dell'avviso pubblico in oggetto è, qualora concesso, trasferito al soggetto beneficiario (comune). Detto finanziamento è finalizzato alla copertura dei costi relativi alla realizzazione degli interventi e azioni previsti nel programma di Rete approvato, comprensivi di quelli riguardanti l'assolvimento dell'IVA. Naturalmente, il soggetto promotore può anche non conteggiare il costo relativo all'IVA (per l'acquisto di forniture e/o servizi previsti dal programma di rete approvato) tra quelli rientranti nel contributo regionale. In tal caso, in base alle norme statali in materia di imposte indirette, il soggetto promotore potrà accedere ai casi di compensazione o rimborso, in sede di dichiarazione IVA annuale.

2) Come si ricava dalla lettura dell'articolo 12, comma 1, lettera d) dell'avviso pubblico, è necessario, per accedere alla fase di valutazione della domanda, che gli interventi e le azioni previste dal programma di Rete siano riconducibili ad almeno tre delle 7 macro aree di cui all'articolo 7, comma 4 dell'avviso medesimo.

Le azioni descritte dal quesito ricevuto (campagne, eventi e manifestazioni promozionali) sarebbero riconducibili alla sola Macro area 5 di cui all'articolo 7, comma 4, lettera E) dell'avviso, non soddisfacendo, in tal modo, il requisito minimo richiesto.

3) il finanziamento regionale previsto per ciascun programma di rete è pari, nel massimo, a euro 100.000. Per l'attuazione degli interventi previsti, e delle spese ritenute ammissibili, l'art. 8, comma 2 della DGR n. 94/2016, prevede che il soggetto beneficiario trasferisca le necessarie risorse al soggetto promotore per l'attuazione del Programma medesimo...”.

L'articolo 14, comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce, inoltre, che il soggetto beneficiario definisca le modalità di gestione finanziaria, limitatamente al contributo regionale, anche nei confronti del soggetto promotore, sotto il profilo della verifica degli interventi effettuati e della relativa rendicontazione (cui sono state trasferite le risorse).

Inoltre, l'articolo 3, comma 5, lettera b) della DGR n. 94/2016, prevede che il soggetto beneficiario promuove e cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono di propria (ed esclusiva) competenza, finalizzati agli obiettivi previsti dal programma di Rete (si fa riferimento ad interventi di carattere infrastrutturale – es.: manutenzione straordinaria - che rientrano nella competenza esclusiva del comune); in tali tipologie di intervento (di propria competenza), in via ordinaria, non rientrano, tra l'altro, quelli legati ad arredo urbano (es. : fioriere, panchine, acc.) o installazione di sistemi tecnologici e/o informativi.

Infine, con riferimento alla figura del “general contractor”, occorre tener presente che la figura, originariamente introdotta nell'ordinamento con la legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) – abrogata – è stata oggi trasposta nella recente riforma del codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016), in cui sono previste apposite soglie e casi di esclusione.

4) Sono considerate ammissibili le spese relative alla costituzione del soggetto promotore. In ogni caso, in base all'articolo 9, comma 3, lettera a) dell'avviso, i costi relativi alle spese correnti, ed al netto di quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo), non possono superare complessivamente il 30% del finanziamento concesso.

Infine, per quanto riguarda le spese di costituzione del soggetto promotore e quelle di predisposizione di eventuali programmi, l'avviso pubblico non individua soggetti predeterminati cui affidare tali competenze.

**26 - Poiché al comma 3 del punto 8 del bando cui ci si riferisce, nell'elenco delle lauree al p.to 5. sono indicate le lauree in scienze della comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità, si**

**chiede se il manager della Rete possa essere un soggetto in possesso di LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE indirizzo mass media.**

La risposta è affermativa, poiché, il diploma di laurea rientra, comunque, nell'ambito di scienze della comunicazione, sia articolo 8, comma 3, lettera a), n. 5), sia il medesimo articolo, al comma 3, lettera b), n. 5).

**27 - Vi invio la presente per conto di una Società Cooperativa, che gestisce un mercato. Sono stato incaricato dal presidente della Cooperativa di predisporre la documentazione necessaria per inoltrare una richiesta di finanziamento per un progetto di riqualificazione urbana e ho letto la Determinazione numero G04816 del 09/05/2016, ma non mi è chiaro se per inviare la domanda devo coinvolgere il comune e/o il municipio o se la Coop., essendo di fatto una rete d'impresa con circa 80 associati, possa procedere in maniera autonoma senza alcun avallo. Il dubbio mi viene principalmente leggendo l'allegato B.**

L'avviso pubblico in oggetto prevede che ciascuna Rete debba essere composta (al minimo) da 30 attività economiche su strada situate all'interno dell'ambito urbano individuato.

Come elencato all'articolo 3, comma 1 dell'avviso, i mercati rionali sono da considerare ciascuno sia quale unica attività economica, sia come l'insieme di singole e distinte attività economiche (i singoli operatori).

In altre parole, nel caso di costituzione di una Rete, un mercato rionale può parteciparvi quale attività economica unica insieme ad altre attività esterne ad esso, ma anche ogni singolo operatore interno al mercato può singolarmente partecipare alla costituzione di una rete. In tal modo, qualora all'interno di un mercato 30 operatori (nel minimo) decidano di avviare la costituzione di una Rete, ciò è consentito dall'avviso pubblico in oggetto.

In ogni caso, occorre che il soggetto promotore si costituisca in una delle forme di cui all'articolo 5, comma 4 dell'avviso pubblico.

In nessun caso è consentito al soggetto promotore l'invio della domanda, che spetta unicamente al soggetto beneficiario (comune o municipio di Roma).

**28 - Le imprese agricole possono far parte delle Reti?**

Si fa presente che l'avviso pubblico in oggetto, di cui si raccomanda la lettura, all'articolo 3, comma 1, elenca tutte le tipologie di attività economiche che possono rientrare in una rete. In particolare, la connotazione che devono possedere le attività interessate è quella di essere su strada.

Nel caso di un'azienda agricola la cui attività è limitata alla produzione di prodotti (con relativa cessione ad industrie conserviere, a intermediari e grossisti o a dettaglianti) non rientrerebbe tra quelle di cui all'avviso pubblico. Diverso il caso in cui la medesima azienda unisca anche attività di vendita al dettaglio (mercato dei produttori o a Km 0) su strada o su aree a tale vendita dedicate, ovvero eserciti attività di somministrazione o ricettive (agriturismo).

**29 - Mi sto occupando di organizzare una rete. Nel mio caso il soggetto beneficiario è un municipio di Roma. Come si fa ad interagire con lui? A chi bisogna rivolgersi per formalizzare la domanda? Il municipio fa un primo lavoro di filtro? Come viene effettuata la rendicontazione? la rete d'impresa fornisce ad esempio le ricevute, fatture delle spese? Alla**

**domanda va allegato il cv del manager di rete? Esiste un vostro ufficio con cui parlare di persona?**

Per quanto riguarda i contatti con il Municipio, l'avviso pubblico non indica, né lo potrebbe, data l'autonomia organizzativa e gestionale interna dei comuni, i soggetti particolari dell'amministrazione locale cui rivolgersi.

In ogni caso, l'assessorato alle attività produttive, i relativi dirigenti e funzionari, oltre che la presidenza del Municipio medesimo, sono i referenti interni cui fare riferimento in prima battuta.

Il contatto tra soggetto promotore e municipio è un contatto diretto e non mediato da altri, quali la Regione, che resta comunque a disposizione anche dei comuni e municipi stessi per informazioni e approfondimenti, da inviarsi alla mail dedicata [retidiimpres@regione.lazio.it](mailto:retidiimpres@regione.lazio.it).

Dalla lettura dell'avviso pubblico si ricava che il soggetto beneficiario (Municipio) deve condividere il programma di Rete presentato dal soggetto promotore ed adottarlo formalmente (anche in questo caso la scelta dell'atto con cui approvare il programma è lasciata all'autonomia funzionale del municipio medesimo - delibera, atto di consiglio, determina dirigenziale, convenzione, protocollo d'intesa, ecc. -).

Per la rendicontazione, il municipio è il soggetto unico responsabile amministrativo e contabile nei confronti della Regione.

Le risorse pubbliche possono essere direttamente utilizzate dall'amministrazione (per realizzare interventi e azioni previste nel programma di rete) che ne può anche trasferire parte al soggetto promotore, il quale, in tal caso, attuerà direttamente quanto previsto dal programma di rete, rendicontando al municipio medesimo (articolo 8, comma 2 della DGR n. 94 del 15/3/2016 recante criteri generali e attuativi relativi alla costituzione delle Reti).

La documentazione di spesa, quindi, dovrà essere trasmessa da parte del Municipio alla Regione, nei diversi steps di rendicontazione. I rapporti tra soggetto beneficiario e soggetto promotore vengono invece stabiliti tra le parti.

In estrema sintesi, la documentazione di spesa (nel caso di trasferimento di risorse) in possesso del soggetto promotore dovrà sempre essere trasmessa al municipio che renderà e verificherà la concreta attuazione degli interventi, quest'ultimo poi provvederà a rendicontare alla Regione.

Alla domanda di finanziamento, può essere allegato il c.v. dell'eventuale manager prescelto dal soggetto promotore, ma non rappresenta elemento di discriminazione nell'ambito del processo istruttorio delle domande pervenute.

**30 - Si richiede un chiarimento in merito al soggetto promotore e alla possibilità di partecipazione dei mercati rionali. Nel caso di progetto di rete territoriale, possono costituirsi in rete le attività economiche che operano all'interno di un mercato rionale e quindi agire da soggetto promotore?**

L'avviso pubblico in oggetto prevede, per la costituzione di una Rete, un minimo di 30 imprese dislocate nell'area urbana individuata (articolo 5, comma 5 dell'avviso).

A seguito di particolari e approfondite verifiche tecniche sul tema, i mercati regionali possono essere considerati sia attività economiche uniche sia l'insieme di più attività economiche distinte (i singoli operatori)

In altre parole, è consentito di costituirsi in rete anche alle attività ambulanti presenti all'interno del singolo mercato (nel minimo di 30).

Si ricorda in ogni caso che le finalità delle Reti previste dalla DGR n. 94 del 15/3/2016 (attuazione e criteri per la costituzione di Reti di imprese tra attività economiche su strada) e l'avviso pubblico in oggetto, sono il miglioramento dell'attrattività degli ambiti urbani considerati (strade, piazze, quartieri, ecc.), anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile pubblico/privato sostenibile nel tempo.

Infine, si rammenta che, all'articolo 9, comma 2 dell'avviso pubblico, tra le spese non ammissibili al finanziamento regionale, sono comprese quelle relative ad "acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche su strada e rifacimento impianti esterni".

**31 - Vorrei dei chiarimenti sull'eventuale accordo da stipulare con i Centri di Assistenza Tecnica. A stipulare l'accordo deve essere il soggetto promotore o il soggetto beneficiario? Inoltre, per quanto concerne la figura del manager di rete è necessario allegare qualche documento (esempio il curriculum) per comprovare i requisiti richiesti dal bando?**

Si premette che il riferimento ad accordi con i CAT e CSA (Centri Assistenza del Commercio e dell'Artigianato) non è da considerarsi quale "obbligo di scelta".

Il soggetto promotore è libero di individuare anche un diverso ente di progettazione, assistenza o consulenza ovvero, anche, avendone le capacità all'interno, procedere in maniera autonoma nella redazione del programma di Rete.

In ogni caso, l'eventuale accordo è stipulato tra il soggetto promotore e quello tecnico di supporto; il soggetto beneficiario trasferirà a quello promotore le risorse ai fini della soddisfazione del costo previsto.

Con riferimento al manager di Rete, l'avviso pubblico prevede alcuni requisiti obbligatori, ma non quello di allegare il CV al programma di Rete.

La veridicità dei criteri è affidata all'autocertificazione da parte del soggetto promotore.

**32 – Hotel e attività ricettive in generale rientrano nella definizione di “impresa su strada”?**

**In caso affermativo, il fatto che tali attività siano distribuite in maniera non omogenea sul territorio comunale (o più territori in caso di adesioni sovracomunali), costituisce un problema per la rete di filiera?**

In base a quanto previsto all'art. 3, comma 1 dell'avviso, tutte le attività ricettive possono a pieno titolo rientrare nell'ambito di una Rete.

La configurazione della “rete di filiera” (articolo 3, comma 2, lettera b) dell'Avviso pubblico) è appositamente prevista per i casi in cui le attività riconducibili alla medesima merceologia o tipologia di servizio o legate da un'identità progettuale, non siano concentrate su un'area urbana omogenea, bensì distribuite su più aree del medesimo comune oppure su più comuni diversi (o più Municipi nel caso di Roma Capitale), secondo quanto previsto all'art. 6, comma 2 dell'avviso.

**33 – Il nostro eventuale manager di rete, laureato magistrale in urbanistica e sistemi territoriali, è socio di una delle attività che aderiscono alla rete, ci sono delle limitazioni in questo? Sarebbe la persona in questione a seguire tutto l'iter, sviluppo e coordinamento.**

L'avviso pubblico in oggetto non prevede divieti in tal senso. Il manager è scelto sulla base dei requisiti indicati all'art. 8 dell'avviso pubblico, tra cui non è escluso il soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, socio di una delle attività economiche facenti parte della Rete.

Starà alla capacità organizzativa interna del soggetto promotore evitare sperequazioni e/o eventuali conflitti interni di interesse.

**34 – Vorrei sapere :**

- 1) è possibile coinvolgere più di un mercato rionale e altre attività su strada di municipi diversi?**
- 2) lo stesso manager di rete può seguire due progetti diversi?**
- 3) l'importo complessivo del progetto deve essere superiore a €100.000?**
- 4) i €100.000 verranno erogati per intero oppure ci saranno delle tasse da considerare?**

Si sottolinea quanto segue:

- 1) è possibile coinvolgere più mercati rionali insieme ad altre attività economiche di settori diversi. Nel caso tali attività siano distribuite su municipi (o comuni) diversi, la costituzione della Rete è consentita solo nella configurazione di rete di filiera, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nn. 1) e 2) dell'avviso pubblico in oggetto.
- 2) l'Avviso pubblico non prevede limiti circa il numero di Reti affidate al medesimo manager;
- 3) l'importo complessivo di ogni singolo progetto di Rete, finanziabile dalla Regione, non deve essere superiore ai 100.000,00 euro. Naturalmente, qualora il soggetto promotore sia in grado di reperire ulteriori risorse (cosa auspicabile al fine di consentire la sostenibilità nel tempo della Rete), può avanzare un programma dai costi complessivi superiori, evidenziando le fonti alternative di finanziamento;
- 4) per quanto riguarda il finanziamento regionale erogato, nel massimo, è costituito da 100.000,00 euro, su cui non sono applicate tasse o imposte.

**35 – E' possibile per il nostro consorzio, di concorrere al finanziamento per le reti d'impresa con 2 progetti complementari, presentati da due amministrazioni comunali differenti?**

Sottolineiamo che, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, ciascun soggetto promotore può presentare un solo programma di Rete.

**36 - Per conto di alcune associazioni che gestiscono degli spazi di coworking, vorrei sapere se tale attività, svolta da associazioni che ospitano nei propri locali delle startup di impresa, può rientrare nella caratteristica delle reti di filiera.**

**In alternativa chiedo se, come soggetti da aggregare in Rete, per poter raggiungere le 30 unità necessarie richieste dal bando, posso considerare le start up ospitate.**

In risposta ai quesiti da Lei inviati, si evidenzia quanto segue:

1) come specificato nell'avviso pubblico in oggetto, all'art. 3, le Reti sono costituite tra attività economiche su strada, di cui si dà un'esemplificativa elencazione al comma 1.

Le linee generali di azioni che perseguono le Reti, di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico, sono:

- a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta integrata e articolata tra attività su strada di settori diversi;
- b) la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) l'offerta di servizi alle imprese della Rete e ai cittadini.

Inoltre, in base all'art. 2, comma 2, della DGR n. 94, del 15/3/2016, contenente disposizioni attuative e criteri per la redazione dell'avviso pubblico in oggetto, le Reti "...devono essere ben riconoscibili e individuabili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infracomunale, comunale o sovracomunale...."

All'art. 2, comma 5, la medesima DGR stabilisce che l'obiettivo perseguito dalle Reti è quello di "...potenziare la competitività delle attività economiche su strada che vi rientrano rendendole "motore di sviluppo" ed elemento di coesione e di riconoscimento per la Comunità stessa e per i visitatori e utenti esterni, attraverso la rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani in cui sono insediate."

In sostanza, la Rete si propone di migliorare l'attrattività delle aree urbane considerate, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti e di sviluppare modelli innovativi di gestione integrata del territorio individuato attraverso la crescita di partenariati stabili pubblico/privato (soggetto promotore e amministrazione locale).

Tornando al quesito posto, uno o più spazi (attività su strada che erogano servizi) dedicati al coworking, come nel caso proposto, possono ben rappresentare una o più attività economiche che, unitamente ad altre (30 è il numero minimo), individuano una Rete e costituiscono il soggetto promotore.

2) le singole start-up, invece, che usufruiscono degli spazi messi a disposizione non possono essere considerate attività economiche su strada presenti all'interno del contesto urbano delimitato.

Diversamente, si porrebbe l'equivoco che il finanziamento richiesto, contrariamente ai fini istituzionali preposti, finisca per essere distratto nello scopo, andando a finanziare lo sviluppo di incubatori o di aree di coworking o addirittura le singole start-up, per le quali, come è noto, sono previsti appositi percorsi di supporto e promozione, anche nell'ambito dei fondi europei.

**37 – Avrei bisogno di un ultimo chiarimento in merito alle caratteristiche del manager di rete, perchè mi è stato chiesto di occupare questa posizione e vorrei essere sicuro di avere i requisiti adatti. A tal fine allegherei copia del mio CV, per un Vostro giudizio. Grazie ancora per la cortese disponibilità.**

Si premette che la scelta eventuale (e non obbligatoria) del manager di Rete è affidata ad una libera selezione da parte del soggetto promotore, in base ai requisiti evidenziati all'art. 8 dell'avviso pubblico in oggetto.

Più in particolare, il citato art. 8 dell'avviso pubblico consente una selezione del candidato manager basata su un duplice (e alternativo) ordine di requisiti:

- 1) al comma 3, lettere a) e b), sono previsti requisiti, per il manager di Rete, relativi al possesso di specifici titoli di studio;

2) al comma 3, lettera c), nn. 1) e 2), sono invece previsti requisiti, per il manager di Rete, relativi ad esperienze lavorative maturate in tre degli ultimi 5 anni.

I due ordini di criteri sopra riportati, come già detto, sono alternativi rispetto alla scelta del manager da parte del soggetto promotore.

Naturalmente, valgono per tutti i partecipanti alla eventuale selezione il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 del medesimo art. 8 dell'avviso pubblico.

Esclusivamente a titolo di menzione, si ricorda che al citato articolo 8, comma 3, lett. c), n. 1), tra le organizzazioni indicate (ai fini dell'esperienza maturata dal candidato manager) rientrano anche le CCIAA e loro società collegate.

**38 - Sul bando c'è scritto che per ogni progetto di rete (con minimo di 30 soggetti partecipanti), è possibile richiedere un finanziamento max di 100.000,00 €.**

**Volevo sapere, se dovessi presentare un progetto di rete composto, nel senso due progetti di rete, con 30 soggetti l'uno, integrati tra loro potrei richiedere come manager di rete per tale progetto integrato 200.000,00 €??**

In risposta al quesito, si evidenzia quanto segue.

L'avviso pubblico in oggetto prevede che per ogni programma di Rete ammesso al finanziamento regionale possano essere erogati, nel massimo, 100.000,00.

Ciascun programma di Rete è presentato, attraverso il comune di riferimento, da un soggetto promotore (costituito o costituendo) composto, nel minimo, da 30 attività economiche su strada.

Nel caso che lei propone, non appare chiaro se i soggetti promotori da costituire (consorzio, società o contratto di Rete) siano o meno due, a fronte di due programmi di Rete da presentare.

In ogni caso, l'avviso pubblico in oggetto non consente l'invio, attraverso un'unica domanda, di due o più programmi, né consente la presentazione di due o più programmi da parte di un unico soggetto promotore.

Occorre, dunque, per la presentazione di due differenti programmi di Rete, l'invio di due domande di finanziamento, facendo riferimento alla costituzione di due differenti soggetti promotori.

Si ricorda, ancora, che non è consentito dall'avviso pubblico in oggetto:

a) per il medesimo contesto urbano individuato (nel caso di Rete territoriale) la presentazione di più progetti (art. 3, comma 2, lettera a), n. 1);

b) inserire nell'ambito di due o più Reti di filiera sul medesimo territorio, le medesime imprese, che devono, invece, essere diversificate sotto il profilo delle tematiche.

Infine, si rammenta che l'invio della domanda di finanziamento è effettuata dal soggetto beneficiario (comune o municipio) e non dal manager di Rete, il quale esplica il proprio incarico nei confronti del soggetto promotore, attraverso un rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.

**39 - Se ci sono due soggetti promotori differenti con due programmi di rete territoriali differenti, il comune può presentarli entrambi come ente beneficiario?**

Ciascun comune (o Municipio di Roma Capitale) può presentare domanda per due o più Reti. Per ciascun programma di Rete è costituito un soggetto promotore, composto dalle imprese coinvolte.

Ciascuna Rete, nello stesso comune, ricadrà su un'area urbana individuata, diversa dall'altra.

Ogni Rete territoriale sarà, dunque, dotata di confini individuati (un quartiere, una piazza, delle vie, ecc.).

E' questo che si intende con "contesto urbano" o "area urbana".

Cioè lo spazio o gli spazi individuati all'interno del territorio comunale su cui insisterà la Rete o le Reti.

Dunque, nel caso di più Reti: stesso comune, all'interno del quale aree urbane diverse e non sovrapposte.

Nel caso, invece, delle Reti di filiera, avrà rilevanza il tema conduttore della Rete e la capacità di integrazione tra le attività individuate, invece che l'area.

In tal caso, quindi, qualora vi siano due o più reti di filiera sul medesimo comune, dovranno essere diversificate sotto il profilo delle tematiche (art. 3, comma 3, lettera b) dell'avviso pubblico) e, naturalmente, delle imprese che le costituiscono.

**40 – 1. In caso si vincesses il bando, possiamo usare la nostra associazione commercianti per le varie fatturazioni o si deve costituire una società ad hoc? Sarebbe un'inutile spreco di tempo e denaro.**

L'avviso pubblico in oggetto, prevede all'art. 5, comma 4, che il soggetto promotore (l'ente cioè costituito dalle attività economiche coinvolte nella Rete), possa assumere la forma di:

- a) società (srl, spa, sapa, società consortile, ecc.);
- b) consorzio;
- c) contratto di Rete.

Dunque, non è prevista la forma dell'associazione non riconosciuta.

Si comprende il rilievo in ordine alle spese di costituzione del soggetto promotore (che comunque dovrà avvenire solo e soltanto qualora il programma inviato sarà ammesso al finanziamento), ma è anche da considerare che tra, le spese ammissibili al finanziamento (articolo 9 dell'avviso pubblico), rientra anche il costo relativo alla costituzione dell'ente.

**40 – 2. Grazie per avermi risposto! Però ci terrei a precisare che l'associazione commercianti .....ha un regolare atto costitutivo Registrato all'Agenzia delle Entrate e tra gli scopi principali dello statuto ci sono proprio le iniziative atte a migliorare la qualità della vita del proprio territorio.**

**Possiamo fatturare senza problemi, abbiamo un codice fiscale, francamente andare a pensare di istituire una società ad hoc mi sembra, in questo caso una perdita di tempo e di soldi inutile, lo so che eventualmente verrebbero detratti dall'eventuale ammontare aggiudicato, ma perchè buttarli invece di investirli in cose che riguardano l'eventuale progetto? Già una parte dovrà andare ad un sindacato, va beh comunque siate gentili e rispondetemi anche a questa mail, raccogliere tutte le firme con i relativi dati è impegnativo e se vedo troppe complicazioni inutili e troppe percentuali da dare a destra e a manca, sempre nell'eventualità di un esito positivo, non ci provo neanche.**

Si precisa quanto segue.

L'avviso pubblico in oggetto all'art. 5, comma 4, prevede in maniera tassativa le forme in cui può essere costituito il soggetto promotore (società, consorzi, contratti di rete ed ogni altra forma collettiva che preveda iscrizione al Registro Imprese e obblighi contabili).

In ogni caso, si ricorda che la partecipazione alla gara non contempla l'immediata costituzione del soggetto promotore, ma una lettera di intenti contenente le sottoscrizioni delle imprese che faranno parte della Rete.

Soltanto al momento della rendicontazione del primo acconto, e ai fini dell'ottenimento del secondo, sarà necessario allegare copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore.

**41 - All'art. 5, c. 2, lettera a) vengono elencate le tipologie di attività economiche su strada che possono costituire il soggetto promotore. Nell'elencazione sono indicate anche attività professionali, associazioni sportive e culturali e quindi soggetti che non sono e non possono iscriversi al Registro Imprese della CCIAA.**

**Inoltre nella risposta alle FAQ viene confermato che le ASD sportive possono far parte del soggetto promotore. Di contro al comma 4) dello stesso art. 5) vengono individuate le possibili forme giuridiche: forma societaria, forma consortile e contratto di rete.**

**Non potendo i soggetti non qualificati "imprese" (non iscrivibili al registro delle imprese) prendere parte ad un contratto di rete e/o neanche a una società consortile, laddove scegliestimo di far entrare nel soggetto promotore anche soggetti non imprenditori siamo vincolati a scegliere come unica forma giuridica possibile quella societaria?**

Al citato art. 5, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico in oggetto, tra le attività che possono formare una Rete, sono anche citate ".....le attività sportive, culturali quali musei, cinema, teatri..... le attività professionali e di servizio.....".

Non sono indicate le associazioni sportive o di altro tipo in maniera esplicita, ma la natura delle attività a cui sono riconducibili, ciò non toglie che possano entrare a far parte della Rete, in quanto eroganti attività di servizio "su strada".

Le forme previste dall'avviso pubblico per la costituzione del soggetto promotore sono quelle delle società, consorzio ovvero contratto di Rete o altre forme che prevedano iscrizione al Registro imprese e obblighi contabili.

Si rammenta che la domanda di finanziamento può essere inviata senza obbligo immediato di costituzione per il soggetto promotore, essendo sufficiente una lettera di intenti sottoscritta da ciascuna delle attività economiche coinvolte.

**42 -All'art. 7, comma 5 viene specificato che le tipologie di intervento ritenute ammissibili possono anche consistere in iniziative poste in essere dal soggetto beneficiario, senza oneri a carico della Regione.**

**La dicitura "posti in essere" è da intendersi nel senso che si tratta di progetti e programmi con copertura di spesa prevista nel bilancio di previsione dell'ente o semplicemente pianificati attraverso progettazione e programmi pluriennali per cui non è ad oggi prevista la copertura economica finanziaria attraverso un atto formale del competente organo dell'amministrazione comunale?**

Al comma 5, dell'art. 7 dell'avviso pubblico in oggetto, si fa riferimento ad eventuali interventi da parte dell'amministrazione locale a favore del programma di Rete.

L'avviso pubblico in oggetto non avrebbe potuto prevedere, nel dettaglio, le modalità organizzative da mettere in atto da parte dei comuni (o Municipi) coinvolti, nè determinare o indicare il percorso amministrativo/contabile da intraprendere, vista la competenza esclusiva in materia dei comuni medesimi.

La ratio della norma è comunque di portata generale, facendo riferimento ad una serie di possibili opzioni/azioni (qualora vi sia la volontà e la possibilità da parte del soggetto beneficiario) in cui potrebbero rientrare, a titolo puramente esemplificativo, la messa a disposizione (gratuita) di spazi pubblici per eventi, l'offerta di parcheggi gratuiti al fine di meglio incentivare i flussi verso l'area interessata o ancora l'attuazione di deroghe ad eventuali piani di orari (lì dove ancora esistenti), ecc.

Naturalmente, l'azione dell'amministrazione locale può possedere diversi gradi di incisività, come pure suggerito dall'avviso pubblico, ad esempio in tema di scorporo parziale di imposte e tasse locali, o di avvio di programmi di risistemazione dell'area o di partecipazione attiva alla sostenibilità della Rete o altro. In tal caso, naturalmente, l'azione implicherebbe un'attività di analisi delle poste a bilancio, al fine di individuare eventuali risorse disponibili, su cui sovrana è in ogni caso la volontà dell'ente pubblico coinvolto.

**43 - Una associazione no profit caratterizzata dallo sviluppo e promozione di progetti e attività in ambito ben preciso, i cui associati nella varie forme previste dallo statuto sono negozi, attività ricettive, aziende health&care, aziende di vario genere, può partecipare al bando?**

Per la costituzione del soggetto promotore di cui all'articolo 5 dell'avviso, occorre la partecipazione, nel minimo, di 30 attività economiche su strada.

Inoltre, all'articolo 5, comma 4, l'avviso pubblico in oggetto prevede che il soggetto promotore possa essere costituito esclusivamente nelle seguenti forme:

- "a) forma societaria;
- b) forma consortile o società consortile;
- c) contratto di Rete

In ogni caso, utilizzando una forma giuridica collettiva soggetta ad obblighi di pubblicazione del bilancio e iscrizione al Registro delle Imprese".

Nel caso descritto, le singole attività rientrano tra quelle elencate all'articolo 3 dell'avviso, ma devono essere costituite secondo le modalità e forme previste dall'avviso pubblico, sopra riportate.

**44 - Sono Ingegnere Meccanico con esperienza di Project Management in settori diversi dall'impiantistica alle associazioni culturali e no-profit. Sto lavorando in una filiera di operatori per il risparmio energetico che vogliono fare eventi promozionali con un'attrezzatura mobile.**

**Ho bisogno di sapere se:**

**1) ho, formalmente, i requisiti per fare io il manager di rete (il punto 8 del bando non cita la laurea in ingegneria e neanche l'esperienza di project management).**

**2) se realizzare un'attrezzatura mobile: carrelli attrezzati con caldaie, pannelli fotovoltaici ecc. è ammissibile come spesa finanziata dal bando.**

- 1) Per quanto riguarda il manager di Rete, all'articolo 8, comma 3, lettera c), n. 2), si prevede, quale requisito alternativo al titolo di studio, l'esperienza lavorativa (consulenziale, di

collaborazione, di dipendenza, in qualità di socio o altro): " presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione, pianificazione urbana, ecc...". L'elencazione dei casi è da intendersi in senso esemplificativo e non tassativo.

Da quanto Lei ci comunica, tra le sue esperienze lavorative ha avuto quella di project management in più realtà, tra le quali anche associazioni culturali e no-profit. Non è del tutto chiaro se ha operato quale consulente o nell'ambito di una società di progettazione o come titolare dell'azienda o altro.

Ad ogni modo, ciò che rileva è l'attività concretamente svolta nell'ambito delle tematiche riportate in avviso pubblico.

Dagli elementi che ci ha fornito, dunque, nulla osta allo svolgimento da parte Sua dell'attività di manager di Rete.

- 2) la realizzazione di attrezzatura mobile finalizzata alla sostenibilità energetica, potrebbe rientrare tra le macro aree di intervento previste all'articolo 7 dell'avviso pubblico in oggetto, purchè funzionale alla complessiva realizzazione del programma di Rete, in cui far convergere anche altre azioni coerenti con l'obiettivo.

Si sottolinea che le finalità generali delle Reti sono quelle di migliorare l'attrattività di contesti urbani, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti, e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile e sostenibile nel tempo, pubblico/privato (tra soggetto promotore e amministrazione locale), al fine di avviare una gestione integrata del territorio preso a riferimento.

In altre parole, qualora la realizzazione dell'attrezzatura mobile sia l'unico obiettivo posto a base dell'intervento regionale richiesto, ciò non coinciderebbe con le finalità proprie delle risorse pubbliche destinate alle Reti, finendo con il realizzare un finanziamento di brevetto/prototipo.

**45 – Il mercato rionale (plateatico) deve essere considerata una solo impresa che andrà a comporre l'impresa di rete di almeno 30 unità? Dal bando sono esclusi i commercianti/artigiani che si trovano all'interno di mercati rionali chiusi (es. mercati di Roma come Testaccio, mercato Trionfale, mercato San Romano, Mercato Aurelio, ecc).**

A seguito di approfondimenti interpretativi operati con le strutture di supporto tecnico interne, si evidenzia che, con riferimento ad un mercato rionale (sia plateatico attrezzato sia al coperto), esso può essere considerato, ai fini dell'avviso pubblico in oggetto, sia quale attività economica unica, sia come insieme di più attività economiche su area pubblica.

In altre parole, è consentito sia formare una rete di imprese composta da più mercati rionali, o in cui il mercato costituisce una delle imprese coinvolte, sia costituire una rete all'interno di un singolo mercato, composta da almeno 30 tra gli operatori interni (commercianti, artigiani, ecc.).

E' da sottolineare, in ogni caso, che le finalità dell'avviso pubblico (art. 4, e art. 6, comma 4, lettera b) sono quelle di migliorare l'attrattività degli ambiti urbani individuati, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti e lo sviluppo di un modello di partenariato stabile pubblico/privato (tra soggetto promotore e soggetto beneficiario).

Si sottolinea, inoltre, che all'art. 9, comma 2, dell'avviso pubblico in oggetto tra le spese non ammissibili al finanziamento sono comprese quelle relative "all'acquisto di attrezzature, beni e

arredi ubicati all'interno delle attività economiche coinvolte nella Rete e il rifacimento di impianti interni".

**46 – Posto che, con precedente risposta a FAQ, è stato chiarito che il soggetto beneficiario può trasferire al soggetto promotore parte del finanziamento regionale, si chiede conferma circa l'ammissibilità delle seguenti opzioni:**

**a) il soggetto beneficiario trasferisce al soggetto promotore parte del finanziamento regionale e rendiconta costi stipulati e sostenuti dal soggetto promotore (quindi il soggetto promotore stipula l'incarico di lavoro, riceve e salda la relativa fattura).**

**b) il soggetto beneficiario non trasferisce al soggetto promotore parte del finanziamento regionale; quindi sostiene e rendiconta tutte le spese ammesse.**

**2. Art. 8 Manager di Rete, comma 3: l'incarico di lavoro, collaborazione, consulenza con il manager di rete può essere conferito solo dal soggetto promotore oppure anche dal soggetto beneficiario, che quindi provvederà direttamente al pagamento della relativa fattura?**

**3. Art. 15 Modalità di erogazione del finanziamento, comma 1, punto c): la somma necessaria a presentare la rendicontazione finale delle spese complessive del programma, pari al 20% del finanziamento regionale, può essere anticipata dal soggetto beneficiario?**

a) dalla lettura coordinata delle norme contenute nell'articolo 8, comma 2 e nell'articolo 3, comma 5, lettera b) della DGR n. 94, del 15/03/2016 (disposizioni attuative e criteri relativi alle reti di imprese di cui alla legge regionale n. 4/2006, art. 113), nell'art. 14, comma 1 e nell'art. 6, comma 5, lettera f), dell'avviso pubblico in oggetto, il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al finanziamento regionale, e in relazione agli interventi previsti dal programma di Rete approvato, trasferisce le risorse necessarie al soggetto promotore per l'attuazione del programma medesimo.

Il soggetto beneficiario, a seguito del trasferimento di risorse al soggetto promotore, stabilirà le modalità di verifica della concreta realizzazione degli interventi previsti dal Programma di Rete ed i termini della relativa rendicontazione delle spese (ammissibili) da parte del soggetto promotore.

Il soggetto beneficiario a sua volta, in base a quanto stabilito dall'avviso pubblico, fornirà adeguata rendicontazione alla Regione.

Non è contemplata dalla lettura coordinata della citata DGR n. 94/2016 e dell'Avviso pubblico in oggetto il caso in cui non vengano trasferite risorse dal soggetto beneficiario al soggetto promotore.

Solo nel caso di interventi di carattere infrastrutturale di competenza propria del comune, il soggetto beneficiario provvederà direttamente a curarne la realizzazione.(articolo 3, comma 5, lettera b). In tali tipologie di interventi (di competenza propria del comune), in via ordinaria, non rientrano, tra l'altro, quelli legati ad arredo urbano (es. : fioriere, panchine, acc.) o installazione di sistemi tecnologici e/o informativi.

b) con riferimento al manager di Rete, l'art. 8, comma 3 dell'avviso pubblico, prevede che "Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, i manager di Rete individuati dai soggetti promotori, devono, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, stipulare appositi incarichi di lavoro, collaborazione, consulenza o professionali con i soggetti promotori.....".

c) con riferimento alla rendicontazione finale (art. 15, comma 1, lettera c), è ininfluenza, ai fini della norma, la decisione, in autonomia, da parte del soggetto beneficiario di anticipare la quota a saldo finale del finanziamento (20%). Ciò rientra nell'ambito delle competenze esclusive dell'ente beneficiario coinvolto (Comune o Municipio) e della sua autonomia contabile e amministrativa.

**47 - Il programma di rete da presentare in fase di valutazione (quindi finalizzato al bando) dovrà necessariamente coincidere con quello definitivo o può essere parziale e rappresentare una parte di un programma di più ampio respiro? In questo ultimo caso occorrerà invece presentare un programma pluriennale?**

**Faccio un esempio: il promotore può decidere - di concerto con l'Amministrazione pubblica di riferimento - di prevedere attività in macro aree che potrebbero interessare più il soggetto pubblico che i privati (nonostante le eventuali ricadute positive per questi ultimi).**

**Ad esempio potrebbero non scegliere le attività di comunicazione (rispetto al bando) ma prevederle in altri tempi/modi fuori bando ad esempio tramite operazioni di crowdfunding.**

**In questo caso dovrebbero essere chiaramente inserite nel programma di rete ma fuori bando.**

**Se così va quindi presentato un programma più ampio già da subito, giusto?**

**Le specifiche delle attività a valere sul bando e quelle fuori bando devono quindi essere tutte riportate e se sì in quale modo?**

L'avviso pubblico in oggetto e la DGR n. 94 del 15 marzo 2016 (recante criteri generali e attuazione delle Reti di Imprese) si pongono quale finalità generali il miglioramento dell'attrattività degli ambiti urbani individuati quali Rete, anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche su strada presenti nell'area, e lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune) sostenibile nel tempo.

Il finanziamento previsto dal provvedimento di selezione, rappresenta di fatto un acceleratore per l'avvio e sviluppo di un sistema innovativo di gestione integrata di un area urbana (o extraurbana).

La capacità, da parte del soggetto promotore - con il sostegno dell'amministrazione di riferimento - di adottare un modello sostenibile, nel tempo, di governance, rappresenta un elemento positivo di valutazione nell'ambito di un progetto complessivo.

Il quesito posto, sotto questo punto di vista, non chiarisce del tutto quali possano essere tali interventi e di che natura. Si resta quindi a disposizione per ulteriori approfondimenti sul punto.

Ad ogni modo, può, dunque, anche essere presentato il programma nel suo complesso, specificando a parte gli interventi da ammettere a finanziamento. Occorre, se si intende presentare un progetto complesso, illustrare anche le diverse modalità di finanziamento programmate (oltre al finanziamento regionale).

**48 – Si chiedono chiarimenti sulla lettera di intenti a costituirsi. Oltre all'indicazione della volontà di costituirsi cos'altro va indicato nella lettera? A titolo di esempio:**

- **indicazioni sul manager di rete;**
- **accordi con centri di assistenza tecnica;**
- **approvazione del programma di rete;**
- **indicazione delle future caratteristiche della rete (se rete contratto o soggetto);**
- **presenza del fondo comune;**
- **presenza dell'organo comune;**
- **indicazione del capofila**

- **altro.**

L'articolo 10, comma 4 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce la documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento.

Tra le altre è prevista alla lettera a) del citato comma, la lettera di intenti, alternativa all'atto di costituzione del soggetto promotore.

Come potrà notare da un'attenta lettura dell'articolato, la lettera di intenti è solo uno dei documenti richiesti.

Il suo contenuto è limitato alla manifestazione di volontà di tutti i partecipanti alla Rete di costituirsi in una delle forme giuridiche previste dall'avviso pubblico all'articolo 5, comma 4, qualora ammessi al finanziamento regionale (come sa la lettera deve essere sottoscritta da ciascuna delle imprese che faranno parte del soggetto promotore).

Gli altri elementi da Lei indicati (manager, accordi con centri di assistenza, copia dell'atto di approvazione del programma di Rete,) troveranno posto nella documentazione allegata.

Nella lettera di intenti invece può essere già indicata la forma attraverso cui verrà costituito il soggetto promotore (società, consorzio, contratto di rete).

**49 – Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla durata minima che la rete di imprese deve avere al fine di poter rispettare i vincoli amministrativi sottesi dal bando, visto che non è menzionato alcun termine di durata della rete di imprese.**

L'articolo 15, comma 3 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce che "Gli interventi e le azioni previste all'interno del programma di Rete dovranno essere realizzati compiutamente entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento...". Con riferimento, quindi, alla realizzazione del programma ammesso al finanziamento, il termine è indicato al citato art. 15, comma 3 dell'avviso.

Inoltre, con riferimento alle finalità generali della Rete, ed alla fase di valutazione del programma, occorre evidenziare l'aspetto legato alla sostenibilità nel tempo della Rete medesima.

L'organizzazione e la governance interna del soggetto promotore, la capacità (in divenire) della Rete di attrarre risorse finalizzate all'autofinanziamento (sponsor, crowdfunding, auto tassazione, scorporo di imposte comunali, ecc.), nonchè lo sviluppo di un modello stabile di partenariato pubblico/privato (soggetto promotore/comune competente) sostenibile nel tempo, sono tutti elementi che conferiscono valore al progetto complessivo di Rete.

**50 - Può essere un'Unione di Comuni il soggetto beneficiario ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento di una rete? – in qualità di soggetto beneficiario relativamente all' ammissione al finanziamento di una rete, una Comunità Montana?**

L'articolo 6, comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce che sono soggetti beneficiari i comuni e/o i municipi di Roma Capitale.

**51 - Un'impresa che aderisce ad una rete territoriale può aderire (all'interno dello stesso Comune) ad una rete di filiera? Invece, nel caso che la filiera sia costituita su più comuni questo è sempre possibile?**

L'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, prevede al comma 2 che le Reti possono essere differenziate in reti territoriali e reti di filiera.

Ciascun comune può contenere una o più reti, sia territoriali sia di filiera. Le reti possono essere anche associate tra loro (pur se distinte).

La composizione di ciascuno soggetto promotore (minimo 30 imprese) non può contemplare una o più imprese già contabilizzate in altro soggetto promotore di diversa rete.

Ciò non toglie che le Reti collaborino anche in maniera associata tra loro, costituendo partnership apposite.

**52 - Le spese sostenute per la elaborazione/progettazione/stesura del Programma di Rete da presentare ai fini del Bando (per cui elaborato ex ante), sono ammissibili? se SI, tra le "Spese Generali" o tra le Spese Correnti? ed in quest'ultimo caso, in quale percentuale massima?**

Si premette, e si conferma, che i costi relativi alla costituzione del soggetto promotore (Notaio, imposte e tasse, iscrizione registro imprese, ecc.) rientrano tra quelli ammissibili al finanziamento.

Come previsto all'art. 5, comma 6, dell'avviso pubblico in oggetto, il soggetto promotore può costituirsi successivamente all'ammissione al finanziamento (essendo sufficiente, per l'invio della domanda, una lettera di intenti).

All'art. 15, comma 1, lettera b) dell'avviso pubblico, è previsto (con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento) che per ottenere il secondo acconto pari al 50% del totale, tra l'altro, occorre l'invio di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore.

Le spese di costituzione del soggetto promotore, dunque, sono in tal caso "in itinere", e coperte dalla quota percentuale di finanziamento già erogato (30%).

Naturalmente, pur non essendo certi dell'ammissione al finanziamento del programma di Rete inviato, le imprese coinvolte potrebbero decidere di anticipare i tempi di costituzione del soggetto promotore. In tal caso, la spesa sarebbe ugualmente coperta dall'eventuale successivo finanziamento e sostenuta ex ante, ma quietanzata successivamente.

In ordine alla FAQ n. 15, si comunica che la dicitura "spese sostenute..... esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso" si fa riferimento alle spese di "manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma". Le altre spese inserite nella FAQ sono quelle di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete, tra le quali rientrano quelle di costituzione del soggetto promotore.

In altre parole, per spese correnti si intendono sia quelle di "coordinamento e funzionali alla realizzazione della Rete", sia quelle di "manutenzione e gestione degli interventi realizzati sulla base del programma e sostenute esclusivamente durante il periodo di tempo di realizzazione del programma stesso".

Per quanto riguarda le percentuali, l'articolo 9, comma 3, lettera a), prevede che i costi relativi ad attività di spese correnti non possano superare il 30% del finanziamento concesso.

**53 - Il ruolo di manager di rete è compatibile con quello di un dipendente pubblico?**

Il ruolo di manager di Rete non può essere svolto da un dipendente pubblico qualora sia in contrasto con le norme (statali e locali) che regolano il rapporto di pubblico impiego e gli incarichi extra istituzionali, tenendo conto in particolar modo della recente normativa sull'anticorruzione che concerne anche gli aspetti relativi al cosiddetto "conflitto d'interesse", fermo restando la presenza di uno dei requisiti di cui all'art. 8 dell'avviso pubblico.

**54 - Il soggetto beneficiario deve essere necessariamente un "Comune e/o un Municipio di Roma Capitale" (art.6 comma 1 dell'avviso). Tutti gli altri comuni della Regione Lazio che non rientrano in tale categoria sono esclusi alla partecipazione? (per es. i comuni della Provincia di Latina?)**

Si precisa che possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto, in qualità di soggetti beneficiari, **tutti i Comuni della Regione Lazio** nonché tutti i **Municipi di Roma Capitale**, pertanto, anche i comuni della Provincia di Latina, così come delle altre Province del Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale. L'avviso pubblico in oggetto non è, quindi, riservato solo ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale e/o ai municipi di Roma Capitale, ma, -si ribadisce-, è rivolto a tutti i Comuni della Regione Lazio, come espressamente indicato all'art. 3 della DGR n. 94 del 15 Marzo 2016, avente ad oggetto:

Approvazione delle "Disposizioni attuative dell'art. 113 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, così come sostituito dall'art. 2, c. 100, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada".

**55 -La rete può essere realizzata da tutti i tipi di attività economiche?**

L'avviso pubblico in oggetto, prevede all'art. 5, comma 2, lettera a) le tipologie di attività economiche su strada che possono aderire alla Rete.

**56 - Per la rete di impresa intercomunale vi è una delibera di adesione fac simile?**

L'avviso pubblico non specifica la natura dell'atto formale attraverso cui effettuare tale adozione, rientrando ciò tra le competenze esclusive dei comuni - delibera di giunta, determinazione dirigenziale, atto di consiglio, ordinanza o atto del sindaco, ecc.

**57 - Nella rete intercomunale turistica ricettiva può rientrare un negozio di souvenir?**

In una rete di filiera di natura turistico ricettiva, potrebbero essere collegate anche attività funzionali come quelle di artigianato artistico, somministrazione, ristorazione, souvenir, ecc. E' importante che nella stesura del relativo programma di Rete, le attività coinvolte siano legate da un medesimo percorso progettuale.

**58 - 1. Il manager di rete deve essere individuato dall'amministrazione o dalla rete?**

**2. L'associazione di categoria che partecipa deve essere incaricata dall'amministrazione o può semplicemente far parte del progetto che verrà deliberato?**

**3. Due associazioni di categoria possono rientrare nello sviluppo del progetto?**

Il manager di Rete è individuato dal soggetto promotore (le imprese costituite in Rete) sulla base dei requisiti previsti all'articolo 8 dell'avviso pubblico.

Il soggetto promotore può essere costituito solo dai soggetti previsti all'articolo 5, comma 2 dell'avviso pubblico.

Tra questi non rientrano le associazioni di categoria, che comunque si possono fare promotrici, possono fornire supporto tecnico e di progettazione (qualora incaricate dalle imprese aderenti) alla Rete. L'associazione di categoria o sua società collegata può quindi ricevere incarico dalla Rete e non dall'amministrazione.

In altre parole, l'attuale avviso pubblico prevede che senza il consenso delle attività economiche direttamente coinvolte, non è consentito avviare una rete o un progetto ad essa relativo.

Infine, nulla osta a che nella progettazione e gestione di un programma di Rete siano coinvolte due associazioni di categoria, tenendo comunque presente quanto in precedenza detto. E cioè che le associazioni devono essere incaricate dalla Rete, non possono far parte del soggetto promotore e che all'art. 9, c. 3, lett. b) dell'Avviso pubblico è prevista la quota parte percentuale del finanziamento che è possibile dedicare alle spese di progettazione e al manager di Rete.

### **59 - Possono far parte delle 30 realtà territoriali anche le associazioni/circoli culturali dove si fa musica dal vivo?**

Le associazioni culturali e sportive (che svolgono la propria attività con accesso su strada) possono far parte della rete. Da tenere presente in fase di costituzione del soggetto promotore che, qualora tali attività non siano aziende o società, occorrerà far ricorso alla forma societaria. Essendo consorzi e contratti di rete, riservati ad imprese iscritte al Registro e dotate di P.I.

### **60 – 1) E' possibile per gli esercizi di B&B dislocati nell'area (che di solito non hanno vetrine sulla strada ma sono dislocati in appartamenti all'interno di stabili) partecipare come soggetti promotori? E' necessario che abbiano un'insegna sulla strada o è sufficiente la targa sul citofono del portone?**

**2) altre attività professionali (es. guide turistiche) che sono esercitate avendo unità operative che non danno direttamente sulla strada ma sono interne agli stabili possono partecipare come promotori? A quali condizioni?**

**3) il limite massimo del finanziamento di un Progetto è di 100.000 euro. L'importo concesso è commisurato alla dimensione economica del Progetto o è indipendente? (es. i 10 milioni complessivi sono divisi in parti uguali fra tutti i progetti vincitori cosicché se, per ipotesi, i vincitori fossero 200, a ciascuno spetterebbero 50.000 euro, oppure - dato il tetto di 100.000 euro cadauno - i 10 milioni verrebbero suddivisi in proporzione al budget dei diversi progetti?)**

**4) Se il budget della proposta di progetto fosse di 100.000 euro ma poi il finanziamento concesso fosse inferiore per motivi di insufficienza dei fondi complessivamente stanziati (i 10 milioni) quali sarebbero le conseguenze? Se per ipotesi invece dei 100.000 euro richiesti venisse riconosciuta una somma pari a 70.000 bisogna procedere alla riformulazione del budget eliminando alcuni interventi affinché il totale dei costi ammonti a 70.000 euro? Se è così, quale procedura bisognerà seguire?**

Si evidenzia quanto segue:

1. E' possibile far rientrare anche i B&B tra i soggetti aderenti alla rete.

2. L'articolo 5, comma 1 dell'Avviso pubblico prevede che il soggetto promotore sia composto da attività economiche su strada.
3. In relazione alla quota di finanziamento, in caso di ammissibilità della domanda, saranno finanziati interventi descritti e programmati, nel limite massimo di euro 100.000,00. Qualora una rete preveda interventi, ammissibili, per cifre inferiori, tali saranno finanziate.
4. Non verranno riconosciute quote di finanziamento, qualora il programma sia ammesso, inferiori, né superiori (al limite di euro 100.000) a quanto risulterà dalla somma degli interventi programmati e ammissibili.

**61 - 1. E' possibile inserire il Comitato di quartiere nella rete, considerato che è registrato all'ufficio entrate come "attività di organizzazione per la tutela dei cittadini " e considerato che nel suo organigramma è presente la commissione commercio con relativo coordinamento commercianti?**

**2. Nei finanziamenti provenienti dai privati è possibile inserire opere strutturali sostenute dai commercianti e quali eventualmente?**

**3. Le luminarie natalizie e la carta fedeltà possono essere inserite come quote integrative di cofinanziamento?**

**4. Quale è la tempistica per conoscere l'esito del bando e la tempistica di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento?**

**5. Ci sono particolari formalità da seguire per l'elaborazione del Programma di Rete e la formulazione della relativa domanda di finanziamento ?**

**6. Nella valutazione del progetto eventuali economie fanno acquisire punteggio?**

**7. Come fattore strategico e formule commerciali integrate è possibile stipulare convenzioni con soggetti non aderenti alla rete tipo: Castello di Lunghezza, frequentato tantissimo da famiglie con bambini per i numerosi spettacoli di intrattenimento che vengono proposti, o stipulare convenzioni con cinema (che spesso comunque sono all'interno di grandi centri commerciali come quello di Roma Est)?**

1) L'avviso pubblico in oggetto prevede, per la costituzione del soggetto promotore, il coinvolgimento di un numero minimo di 30 attività economiche su strada.

La tipologia di tali imprese è indicata all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) dell'avviso in oggetto.

Da tale elencazione si evince che i comitati di quartiere non possono essere conteggiati quali "attività economiche su strada".

Ciò non toglie che i comitati medesimi siano coinvolti, a pieno titolo, nello sviluppo della Rete, nell'ambito di un modello di partecipazione allargato (pubblico/privato) – articolo 5, comma 3, lettera b), dell'Avviso pubblico -.

2) Come prescritto all'art. 9 dell'Avviso Pubblico in oggetto, tra le spese ammissibili non sono previste quelle relative ad interventi infrastrutturali (rifacimento strade, piazze, facciate degli edifici, ecc.). Naturalmente, ciò non impedisce, nell'ambito del programma complessivo della Rete,

di prevedere, oltre gli interventi ammessi al finanziamento regionale, ulteriori interventi, anche di carattere infrastrutturale, i cui costi siano interamente riconducibili a fonti diverse di finanziamento (privati).

3) Per quanto riguarda azioni di cofinanziamento e/o integrazione, sono affidate alla capacità progettuale del soggetto promotore. Quindi, anche le luminarie finanziate direttamente dalle imprese partecipanti e i programmi di scontistica e/o promozionali, possono essere inseriti nel programma di Rete tra quelli, il cui costo, non è riconducibile alle risorse regionali, ma che rientra tra fonti di finanziamento diverse.

4) L'art. 13, comma 3 dell'Avviso pubblico in oggetto prevede che l'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento si concluderanno entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre 2016). Si provvederà, successivamente, a pubblicare sul BURL la graduatoria delle domande ammesse.

5) Per l'articolazione del programma di Rete e la formulazione della domanda, le linee operative da seguire sono quelle indicate all'art. 13 dell'Avviso Pubblico (Macro aree di intervento) ed all'articolo 10 (tempi e procedure per la presentazione delle domande di finanziamento). 6) Per quanto riguarda le modalità di valutazione del programma di Rete, occorre prendere lettura in particolare dagli artt. 4 e 13 dell'Avviso pubblico.

7) Con riferimento all'art. 5, comma 3, lett. b), è prevista la partecipazione di soggetti diversi a singole iniziative e progetti della Rete. Inoltre, la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati rientra negli aspetti valutativi di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico.

**62 – 1. Relativamente alla durata della fase di valutazione (di cui all'art. 12) è possibile prevedere la durata almeno indicativamente?**

**2. Relativamente alla modalità di erogazione del finanziamento di cui al punto 15, quanto è il tempo che può ragionevolmente trascorrere tra la pubblicazione dell'elenco dei progetti selezionati sul Burl ed il versamento della prima tranche corrispondente al 30% del finanziamento?**

**3. Il Credito Cooperativo locale può partecipare in qualità di partner di rete? In caso di risposta affermativa, è ammesso che lo stesso credito cooperativo che è partner della rete offra anche servizi finanziari alla stessa (quali ad esempio una fideiussione), a titolo oneroso?**

**4. Il comma 6 dell'art. 16 afferma che il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente in caso di ridimensionamento dell'investimento programmato. Ciò vale anche nel caso in cui un cofinanziamento previsto dovesse venire a mancare, comportando la riduzione del costo complessivo del progetto, pur se il suddetto costo si mantiene al di sopra dei 100.000 euro? Ciò vale anche qualora sia possibile svolgere in altro modo tutte le attività previste ad un minor costo?**

1) l'art. 13, comma 3 dell'Avviso Pubblico in oggetto, prevede che "L'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento si concluderanno entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di invio delle domande (che è fissato al 15/11/ 2016)".

2) In relazione alla durata del periodo intercorrente tra la pubblicazione sul BURL della graduatoria approvata e l'erogazione del primo acconto, essa è determinata esclusivamente dall'espletamento delle prescritte procedure di bilancio.

3) Il Credito Cooperativo, così come altre realtà finanziarie, possono essere coinvolte nella Rete e rientrare tra i soggetti previsti all'art. 5, comma 2, lett. a) e b) dell'Avviso Pubblico (attività economiche su strada nel settore servizi).

Le modalità ed i contenuti delle convenzioni, offerta di servizi e garanzie, protocolli, rapporti in genere, posti in essere tra il soggetto promotore e le imprese partecipanti allo stesso, sono lasciati alla libera determinazione dei soggetti medesimi, compresi i patti relativi all'eventuale onerosità dei servizi offerti. Naturalmente, il vantaggio competitivo della Rete, anche in termini di valutazione, aumenterà nella misura in cui maggiore sarà l'autonomia e la sostenibilità del soggetto nel tempo, (cofinanziamento ed autofinanziamento).

4) Con riferimento alla rimodulazione del programma. Il comma 6, dell'art. 17 dell'Avviso Pubblico stabilisce che eventuali ridimensionamenti dell'investimento programmato, fanno riferimento esclusivo agli interventi e alle azioni (o parte di essi) finanziati esclusivamente dalle risorse Regionali. In sintesi, il mancato co-finanziamento (aggiuntivo rispetto a quello pubblico) totale o parziale, non inciderà sul resto della programmazione, a meno che ciò renda inattuabile le altre azioni previste.

### **63 - Possono essere inseriti nel progetto Reti di Imprese gli ambulanti che effettuano a cadenza settimanale in città il mercato?**

In base al disposto dell'art. 5, comma 2, lett. a) dell'Avviso Pubblico in oggetto, possono far parte dei soggetti costituenti il soggetto promotore della Rete tutte le imprese che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, compresi i mercati giornalieri e/o periodici.

### **64 - Possono aderire alle Reti di imprese (ed essere contate nel novero che va a punteggio):**

**- imprese di produzione come artigianato**

**- imprese edili o comunque non commerciali**

**- associazioni a carattere culturale, turistico (tipo le proloco) o sportivo, ambientale, educativo etc.**

**- le società di "servizi" come cooperative, coop sociali ma anche agenzie di servizi etc. ?**

In base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. a) e b), possono partecipare alla costituzione del soggetto promotore tutte le attività economiche su strada, comprese:

- le attività artigianali che hanno accesso su strada;

- le attività economiche su strada quali librerie, teatri, cinema, musei, palestre ecc., anche se costituite quali associazioni. In tal caso, però, al momento della costituzione del soggetto promotore, le forme giuridiche indicate dall'avviso pubblico non possono tutte essere utilizzate (art. 5, comma 4 dell'Avviso Pubblico). Infatti, il contratto di rete ed i consorzi possono essere composti solo da imprese iscritte al Registro, nel caso invece di società di capitali (srl) è possibile costituirle anche con le associazioni;

- le attività economiche su strada che erogano servizi.

Come previsto dal citato articolo, non rientrano tra le attività economiche su strada, le imprese edili o manifatturiere in genere.

Ciò non toglie che, successivamente alla costituzione del soggetto promotore, la Rete possa coinvolgere soggetti diversi per singole iniziative, attività, cofinanziamenti, forme di sponsorizzazione ecc. (art. 5, comma 3, lett. b).

#### **65 - Nell'ambito dei progetti delle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada:**

**1. E' possibile inserire tra gli interventi finanziabili brevi percorsi formativi per gli operatori?**

**2. E' possibile prevedere un "training on the job" per il manager di rete a cura di professionisti specializzati in centri commerciali naturali al fine di permettere al manager di rete di sviluppare conoscenze e competenze utili a gestire correttamente la rete, a interfacciarsi con il Comune e a sviluppare le attività della rete anche oltre il finanziamento regionale?**

Tra le spese ammissibili previste all'art. 9 dell'avviso pubblico in oggetto, non sono previste spese relative a corsi di formazione.

Per quel che riguarda il Manager di rete (art. 8 dell'avviso pubblico), non sono previste, tra le spese ammissibili, quelle relative alla sua formazione.

**66 - Quesito 1. Art. 7 comma 4, A) - il partenariato tra Rete e amministrazione locale deve essere già formato con un atto al momento della domanda di finanziamento o può essere solo dichiarato come modalità di attivazione? Lo stesso quesito per il manager di Rete: ci si intende avvalere di questa figura ma al momento della domanda non si vuole fare un affidamento di incarico a monte dell'ottenimento del finanziamento, è possibile? Una dichiarazione di intento di avvalersi di tale figura vale lo stesso ai fini del punteggio di ammissibilità?**

**Quesito 2. Nei costi ammessi e quindi nel dettaglio di spese da sostenere è possibile prevedere (per esempio le spese del commercialista, le spese di pubblicità, quali grafica stampa e uscite su riviste del settore per pubblicità finalizzata al turismo a favore del commercio, ecc.) i costi di start up (primo anno della Rete) e dei successivi 2 anni? Le spese devono essere rendicontate entro 1 anno dal finanziamento, dunque si tratterebbe di anticipare il pagamento dei successivi 2 anni; è comunque possibile computarli all'interno del progetto? (Ciò costituirebbe anche un ulteriore incentivo alla continuità della Rete dopo il 1 anno)**

**Quesito 3. L'acquisto di sedie e tavoli come attrezzature di supporto allo svolgimento di eventi e manifestazioni a favore del turismo e quindi del commercio stesso è possibile? Se sì, rientrano nella Macro Area 2 o Macro Area 5?**

**Quesito 4. Il costo della convenzione e gli eventuali costi per gli ausiliari o il vigile sono inclusi nel progetto?**

**Quesito 5. E' possibile contemplare e inserire nelle spese l'acquisto di voucher lavoro per eventuali persone coinvolte nella realizzazione di eventi e manifestazioni o comunque di supporto al funzionamento della Rete, e con riferimento al partenariato e al manager di rete?**

**Quesito 1)** Al momento dell'invio della domanda di finanziamento, nell'allegato programma di Rete, è sufficiente, ai fini valutativi, oltre a quanto già previsto dall'articolo 10 dell'Avviso pubblico:

A) illustrare il modello di partenariato, che si intende sviluppare e l'eventuale sua articolazione organizzativa interna;

B) dichiarare l'intenzione di avvalersi del manager di Rete. Al primo rendiconto previsto dall'avviso pubblico – art. 15, comma 1, lett. b) -, precedente il trasferimento del secondo acconto, sarà specificato in dettaglio il rapporto instaurato con il manager e i requisiti posseduti dalla figura prescelta.

**Quesito 2)** L'avviso pubblico in oggetto, prevede il termine di 12 mesi dall'ammissione della Rete al finanziamento per completare il programma di interventi previsti. L'Avviso pubblico in oggetto, dispone di risorse finalizzate proprio a sostenere lo start-up della Rete. La sostenibilità nel tempo della Rete sarà invece determinata dalla capacità della Rete medesima di individuare forme alternative di finanziamento (scorporo delle imposte locali, auto finanziamento, sponsor, crowdfunding, ecc.), e dalla sua capacità di risultato e di aggregazione.

A fronte di quanto appena esposto, in sintesi, l'avviso pubblico non prevede l'elaborazione di un programma triennale, bensì quella di un programma di interventi da effettuare nell'arco del primo anno di vita della Rete e ammissibili a finanziamento pubblico. Eventuali ulteriori interventi, anche da effettuare in periodi successivi potranno essere illustrati, indicando per ciascuno la fonte di finanziamento alternativa individuata.

**Quesito 3)** In particolare, quanto descritto potrebbe essere riconducibile alla macro area 5, n. 3). Si tenga presente che gli eventi e le manifestazioni vengono programmati tenendo conto del loro costo complessivo, modulato nelle diverse voci di spesa.

**Quesito 4)** Il costo della convenzione rientra tra le spese ammissibili. Per quanto riguarda gli ausiliari o il vigile, occorre tener presente a quanto previsto all'art. 9, comma 2 dell'avviso pubblico in oggetto (spese non ammissibili).

**Quesito 5)** Sono da valutare nell'ambito dei costi complessivi previsti per l'organizzazione delle singole manifestazioni. In relazione al già citato art. 9 dell'avviso pubblico (costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni). In ogni modo, è da fare particolare attenzioni a che tali forme di collaborazione lavorative non rientrino tra le spese non ammissibili di cui al già citati articolo 9, comma 2.

**67 – 1. Se la rete non si costituisce con personalità giuridica, può ricevere dal comune beneficiario l'intera somma dell'importo concesso? In tal caso la rete deve individuare un'azienda all'interno che gestisce la spesa? Cosa si intende per general contractor?**

L'art. 5, comma 4 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce le forme giuridiche in cui può essere costituito il soggetto promotore.

Il soggetto beneficiario (comune o municipio) trasferisce le risorse regionali al soggetto promotore, finalizzate alla realizzazione degli interventi approvati nel programma di Rete (articolo 8, DGR n. 94/2016).

Per general contractor si intende colui (persona fisica o ente) che assume la responsabilità operativa complessiva di un progetto di costruzione o di impiantistica. In Italia è generalmente usato con riferimento alle opere pubbliche secondo il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016).

**68 - Nella realizzazione delle attività eventualmente finanziate gli operatori della rete potrebbero essere fornitori di beni e/o servizi pagati dalla rete stessa? Ad esempio insegne acquistate dal fabbro presente nella rete, grafica pubblicitaria dell'agenzia locale iscritta alla rete etc? Oppure chi aderisce alla rete non può vendere un proprio servizio alla rete e la stessa rete deve rivolgersi all'esterno?**

L'avviso pubblico in oggetto non prevede limiti o divieti alle relazioni e rapporti che intercorrono tra il soggetto promotore e le singole attività economiche di cui è composto, sempre nel rispetto, naturalmente, dei principi e delle norme che regolano l'affidamento di lavori e appalti.

**69 - 1) L'unione di comuni riconosciuta può essere considerato il soggetto promotore? In caso affermativo:**

- **Quale comune, uno qualsiasi o quello che detiene la presidenza pro tempore?**
- **L'ambito territoriale, nel caso di singolo comune beneficiario, è circoscritto al Comune stesso o può ampliarsi in altri Comuni?**

**Es. Capranica prenestina non disponendo di un numero sufficiente di imprese, può costituire una rete con altre Aziende di Rocca di Cave e Castel San Pietro Romano, o Poli può farlo con Casape e San Gregorio, anche se i Comuni non hanno un Unione?**

**Pertanto il fatto di avere 30 imprese dislocate su più Comuni non implica la sola creazione di una rete di filiera ma anche di una rete territoriale costituita quindi con aziende eterogenee sotto il profilo dell'assortimento merceologico?**

**2) Il mercato giornaliero: Le aziende che espongono nel mercato settimanale dei Comuni sono da considerarsi aziende valide ai fini della costituzione della rete?**

L'art. 6, comma 1 dell'avviso pubblico stabilisce che sono soggetti beneficiari i comuni o i municipi di Roma Capitale. Non sono previste le Unioni.

In base a quanto stabilito al medesimo articolo 6, comma 2, solo la Rete di filiera può estendersi sul territorio di più comuni.

In base all'art. 3, comma 1 dell'avviso pubblico, rientrano tra le attività economiche su strada che possono aderire alla Rete anche tutte quelle che si svolgono su area pubblica.

**70 - In che modo devono essere inserite le date nel cronoprogramma contenuto nell'Allegato B?**

Nel cronoprogramma di cui all'allegato B dell'avviso pubblico, occorre inserire in modo indicativo le date di inizio e fine delle singole azioni, tenendo sempre presente il limite dei 12 mesi per l'attuazione complessiva del programma di Rete.

**71- Stiamo preparando la domanda per la partecipazione al bando e stiamo programmando la creazione di una rete di imprese territoriali collocate all'interno di un quartiere del Municipio. La promozione della rete avverrà sui canali online, ma al fine di dare anche una connotazione territoriale si vorrebbe aprire uno store su strada, all'interno del quale si organizzeranno incontri, cittadini e aziende potranno aderire alla rete, e verranno rilasciati dei servizi di pubblica utilità da parte della rete stessa. E' possibile ricomprendere le spese di affitto e di utenze all'interno delle spese ammissibili al finanziamento?**

Lo sviluppo del programma di Rete contempla la previsione di una serie di interventi da sviluppare nei 12 mesi dal momento dell'ammissione al finanziamento regionale. Per ciascun intervento occorre prevedere il costo complessivo. Nell'ambito dei costi necessari alla realizzazione del singolo intervento devono essere compresi quelli ritenuti ammissibili in base all'art. 9 dell'Avviso pubblico in oggetto.

**72 - Il soggetto promotore deve essere esclusivamente composto da imprese iscritte al Registro delle imprese o se possono aderire anche liberi professionisti con partita IVA e associazioni non riconosciute, con il solo codice fiscale? (per esempio associazioni culturali o di altra natura).**

L'avviso pubblico in oggetto prevede all'art. 3, comma 1, le tipologie di attività economiche che possono far parte del soggetto promotore. Le attività devono svolgere la propria attività su strada, al di là della loro forma giuridica.

**73 - 1. Le 30 unità che ai sensi del bando devono comporre il soggetto promotore devono essere stabili ovvero è possibile includere anche gli esercizi commerciali aventi carattere di stagionalità?**

**2. La forma giuridica dell'Associazione è qualificabile come "Contratto di Rete" ai sensi del bando?**

**3. Possono partecipare come soggetto promotore i mercati con specializzazione merceologica che siano situati all'interno di uno spazio chiuso, con accessi su strada, ottenuto in concessione comunale?**

- 1) l'art. 3, comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto elenca le tipologie di attività economiche che possono far parte del soggetto promotore, non vi sono divieti circa il carattere di stagionalità delle attività medesime;
- 2) l'avviso pubblico indica all'art. 5, comma 4 le forme giuridiche per la costituzione del soggetto promotore. Tra queste è previsto anche il contratto di rete, che ha una propria disciplina giuridica e di costituzione. Il contratto di Rete non può essere confuso con la forma associazione (riconosciuta o meno) prevista all'articolo 14 e ss.;
- 3) anche i mercati rionali (indipendentemente dalla specializzazione merceologica) rientrano tra le attività economiche su strada che possono far parte del soggetto promotore.

**74 - In caso di costituenda rete l'allegato C deve essere comunque compilato allegando in aggiunta la lettera d'intenti?**

Gli allegati alla domanda di finanziamento sono indicati all'articolo 10, comma 4 dell'avviso pubblico in oggetto. Tra questi, in caso ancora non costituito, deve essere sempre allegata la lettera di intenti alla costituzione con la sottoscrizione delle imprese coinvolte.

**75 - vorrei sapere se la mia associazione, che non è iscritta al Registro delle imprese e ha solo codice fiscale, può partecipare al bando in oggetto, aderendo al Soggetto promotore.**

L'art. 5, comma 4 dell'avviso pubblico in oggetto, stabilisce le forme giuridiche consentite per la costituzione del soggetto promotore. Tra queste non è prevista l'associazione (riconosciuta o meno) di cui all'art. 14 e ss. del Cod. Civ.

**76 - Stante la predisposizione della lettera di intenti, le altre dichiarazioni:**

- **indicazione manager di rete (del quale va già indicato nome e cognome?);**
- **accordi con centri assistenza tecnica;**
- **approvazione programma di Rete;**
- **altro**

**possono essere oggetto di un unico allegato cumulativo in cui gli aderenti la rete dichiarino quanto previsto e appongano relativa firma?**

E' possibile anche predisporre, ai fini dell'invio della domanda di finanziamento, un allegato contenente la manifestazione di volontà degli aderenti alla costituzione del soggetto promotore, in caso di ammissione, oltre che gli altri elementi indicati nel quesito. Tali elementi possono anche trovare collocazione all'interno della relazione illustrativa prevista all'art. 10, comma 4, lett. c), n. 1. Il nominativo del manager di Rete può anche essere posposto successivamente all'ammissione al finanziamento del programma inviato.

**77- Nella macro area 2. Interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano possono rientrare anche l'acquisto di gazebo estendibili che fungono da banco posizionato su marciapiedi per utilizzo da parte di ambulanti aventi concessione per occupazione di suolo pubblico?**

L'articolo 9, comma 2 dell'avviso pubblico in oggetto, prevede le spese non ammissibili al finanziamento regionale.

Tra queste rientrano (oltre quelle non previste al comma 1 del medesimo articolo) quelle relative ad acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche su strada e rifacimento impianti interni.

In altre parole, non è consentito finalizzare la risorsa pubblica disponibile al finanziamento diretto o indiretto delle singole attività economiche su strada costituenti il soggetto promotore.

Ciò determinerebbe una variazione (illegittima) delle finalità attribuite dall'avviso pubblico al finanziamento regionale.

Nel caso esposto, l'intervento descritto appare finalizzato all'acquisto di stigliature a favore delle singole attività ambulanti.

**78 - la Rete può essere per 2/3 di filiera e il resto nel territorio?**

La rete può essere alternativamente di filiera o territoriale.

Ciò non toglie che il filo narrativo che intercorre tra le imprese all'interno di una rete di filiera, può essere individuato in modo tale che vi rientrino elementi intersettoriali e non appartenenti a merceologie uniche.

Ad esempio, in una rete di filiera di cui fanno parte attività che commerciano in elementi tecnici, potrebbero farne parte altre attività diverse che intendono, o hanno già, fatto ricorso a modifiche finalizzate al risparmio energetico.

**79 - Le concessionarie monomarca di auto ( FIAT, FORD, CHRYSLER e altre marche) appartengono alla filiera del commercio su strada essendo distribuite su tutto il territorio romano? E' possibile includere anche le concessionarie del Lazio?**

si ricorda che l'avviso pubblico in oggetto è a valere sul territorio dell'intera Regione Lazio. Si invita inoltre ad approfondire la lettura dell'avviso pubblico in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio insieme alle FAQ.

Infine, all'art. 3, comma 1 dell'avviso citato sono elencate le tipologie di attività su strada che possono aderire al soggetto promotore della Rete. Tra queste rientrano anche i concessionari di auto (monomarca o meno).

L'articolo 3, comma 2, dell'avviso pubblico prevede la possibilità di costituire due tipologie di Rete, territoriale o di filiera.

Quest'ultima può essere composta da attività che sono collocate anche su comuni diversi

**80 - 1. E' possibile inserire l'intenzione del Comune di sviluppare un progetto per la riqualificazione della viabilità e dei parcheggi funzionale al programma di rete (costo ZERO per il progetto) a copertura e soddisfazione della Macro area 3 senza inserire altri interventi appositamente finanziati con il programma regionale?**

**2. Al fine di soddisfare il maggior numero di macroaree, è possibile inserire in una macroarea solamente progetti funzionali al programma di rete, a ZERO costo per la rete ma già finanziati dal Comune?**

**3. Se la Rete prevede di inserire una voce di costo per l'acquisto di cartelli, segnaletica e pannelli informativi, questa voce soddisferebbe la macroarea 3 o la macroarea 6?**

1) L'art. 7, comma 5 dell'avviso pubblico in oggetto prevede che le singole azioni inserite nel programma di Rete possono anche consistere, all'interno delle tipologie di intervento ritenute ammissibili, in iniziative poste in essere dal soggetto beneficiario (comune) o dal soggetto promotore, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dal programma, ma senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

2) E' possibile solo nel caso in cui l'intervento sia aderente al contenuto della Macro area.

3) Da quanto descritto appare più congruo l'inserimento di tale voce all'interno della Macro area 6

**81 - L'impegno dei partecipanti alla costituenda Rete, redatto contestualmente all'atto di impegno/ lettera d'intenti allegata al programma di Rete, a contribuire al cofinanziamento della stessa mediante autotassazione dei partecipanti a partire dall'anno successivo a quello della costituzione della Rete stessa può essere considerato indice di sostenibilità finanziaria nel tempo, a sensi dell'art 13 n 1?**

E' comunque utile e importante (anche al fine della valutabilità del progetto) inserire all'interno del programma di Rete la manifestazione di volontà relativa ad una successiva forma di autofinanziamento, finalizzato a garantire maggiore sostenibilità nel tempo della Rete medesima.

**82 - Nella rete si possono inserire attività commerciali che non hanno sede nel territorio dei comuni interessati ma che hanno un valore strategico (es. società di trasporto, noleggio)?**

L'articolo 5, comma 2, lettera a) elenca le attività economiche che possono aderire al soggetto promotore di una Rete.

Tali attività devono essere localizzate nell'area urbana individuata, qualora si costituisca una rete territoriale (art. 3, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico), ovvero localizzate anche in più comuni (o municipi di Roma Capitale) nel caso di Rete di filiera (art. 3, comma 2, lett. b). Non è consentito all'atto di costituzione del soggetto promotore inserire attività economiche localizzate in aree diverse da quelle in cui è sita la Rete.

In ogni caso, l'articolo 5, comma 3, lettera b), prevede la partecipazione a singole iniziative e progetti della Rete di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del medesimo articolo.

**83 1. Con riferimento alla possibilità per un Comune di farsi promotore di più reti di impresa, cosa si intende per reti con tematiche diverse?**

**2. Le aziende che aderiscono ad una rete, possono partecipare anche ad altri progetti di rete?**

**3. Le aziende di un comune che vanta di intercomunalità con il comune promotore di una rete può partecipare alla rete stessa?**

1) l'articolo 3, comma 2 dell'avviso pubblico in oggetto, contempla due tipologie di Reti:

a) Reti territoriali, caratterizzate dalla presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività.

Ciascuna rete territoriale non può essere localizzata su più comuni, bensì su di un'area urbana (strada, piazza, quartiere, ecc.) individuata all'interno di un solo comune.

b) Reti di filiera, caratterizzate dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività, ovvero, anche se appartenenti a settori diversi, organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta. Le Reti di filiera possono essere individuate anche sul territorio di più comuni.

Nelle reti di filiera, dunque, possono essere ricomprese anche attività di tipologia diversa (es.: ristoranti, attività ricettive, esercizi alimentari) collegate però da un percorso progettuale, che ne valorizzi la presenza e ne migliori l'attrattività, basato su una o più tematiche comuni (nel caso

dell'esempio, potrebbero essere, a puro titolo esemplificativo, il turismo, la valorizzazione dei prodotti locali, itinerari turistici di tipo agroalimentare, ecc.).

L'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), prevede che:

a) per quanto riguarda le reti di tipo territoriale, ciascun comune ne può ricomprendere anche più di una, a patto che gli ambiti territoriali individuati non siano anche parzialmente sovrapponibili (e di conseguenza anche le attività che ne fanno parte);

b) per quanto riguarda le reti di filiera, ciascun comune può contenere (eventualmente insieme ad altri comuni) una o più reti di filiera, a patto che le attività economiche che le caratterizzano siano diversificate sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete.

#### **84 - relativamente all'art. 10 comma 4 del bando si richiede il seguente chiarimento:**

**La relazione complessiva di tutto il progetto deve essere di max 5 pagine o queste fanno riferimento solo al punto 1 lettera c del suddetto comma? In pratica gli altri punti (eccetto gli allegati previsti) possono far parte di una relazione più ampia o ci si deve attenere comunque alle 5 pagine (compresive quindi - oltre che della relazione di cui al punto 1 lettera c - degli obiettivi, finalità, descrizione interventi e attività, cronoprogramma, scheda finanziaria, etc)?**

All'articolo 10, comma 4, lettera c), il numero 1) si riferisce esclusivamente alla relazione illustrativa del progetto, cui aggiungere l'ulteriore documentazione indicata in articolo.

Dunque, il limite indicato, (max 5 pagine), è da intendersi riferito alla sola relazione generale illustrativa. Il limite è stato indicato esemplificativamente al fine di adottare un linguaggio esaustivo, ma sintetico, nell'illustrazione del programma di Rete.

#### **85 - per il finanziamento regionale a favore di Reti di Imprese tra attività economiche su strada rientra anche la “categoria TAXI “?**

L'articolo 5, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico in oggetto elenca le attività economiche su strada che possono aderire ad un soggetto promotore di una Rete.

Le finalità generali delle reti sono quelle di migliorare l'attrattività dell'ambito urbano individuato anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti, lo sviluppo di un modello di partenariato pubblico/privato con il comune beneficiario e la sostenibilità nel tempo della Rete medesima.

Tra le attività economiche elencate nel citato articolo sono anche presenti le attività di servizio (agenzie viaggi, tinto-lavanderie, artigianato di servizio, ecc.)

#### **86 – Si possono avere informazioni dettagliate circa i rischi e gli impegni di un manager di rete finalizzato al bando per il finanziamento regionale a favore di reti di imprese tra attività economiche su strada?**

**Mi è stato proposto, in base ai miei requisiti, di seguire come manager di rete un progetto, ma prima di stipulare un contratto di collaborazione con la rete vorrei sapere quali sono i vincoli legati a questa figura e se anche una volta vinto il bando il manager possa svincolarsi dalla rete.**

L'art. 8 dell'avviso pubblico in oggetto prevede la figura del manager di Rete, indicando una serie di requisiti e/o titoli di studio.

Il citato articolo, al comma 3 prevede che i manager di Rete siano individuati dai soggetti promotori (costituiti o costituendi) con i quali stipulano appositi incarichi di lavoro, collaborazione, consulenza o professionali.

Il rapporto sottostante, che lega il manager al soggetto promotore, è dunque stabilito sulla base della volontà espressa delle due parti contraenti, nel rispetto delle norme dell'ordinamento civilistico, in materia di rapporti di lavoro, collaborazione, consulenza, ecc..

**87 - 1. Una impresa individuale può essere parte di più reti di strada? anche di tipologia diversa, vale a dire una di filiera e una territoriale?**

**2. Nel caso in cui il progetto presentato venga approvato, e successivamente la Rete che ha presentato il progetto perda i requisiti di ammissibilità (ad esempio perchè rinuncia una delle 30 imprese in rete), cosa comporta la decadenza dei requisiti? è eventualmente possibile sostituire ex post una o più imprese della Rete con altre imprese che presentino requisiti corretti?**

L'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, nel prevedere le tipologie possibili di Reti (territoriale e di filiera), specifica al comma 3 che le reti (territoriali) site in uno stesso comune non possono essere sovrapponibili neanche parzialmente, devono, invece, essere diversificate nella tematica, le reti di filiera site nel medesimo comune. In ogni caso, una stessa impresa non può mai far parte di due o più reti contemporaneamente (siano esse territoriali sia di filiera).

Occorre ricordare che l'art. 5 dell'avviso pubblico in oggetto, al comma 6, prevede la possibilità, in sede di invio della domanda di finanziamento, di allegare ad essa una lettera di impegno alla costituzione del soggetto promotore in una delle forme indicate al comma 4 del medesimo articolo.

La lettera di impegno dovrà contenere la sottoscrizione di ciascun aderente alla Rete, con l'indicazione della sua impresa (localizzazione, tipo di attività, riferimenti).

Il numero di imprese necessarie a partecipare alla selezione non può essere inferiore a 30 unità. A seguito dell'ammissione al finanziamento, la Regione erogherà un acconto pari al 30% del totale del finanziamento ottenuto.

Prima dell'invio del secondo acconto occorre (oltre alla rendicontazione di quanto già investito) che sia avvenuta la costituzione formale del soggetto promotore, dotato del numero minimo di imprese necessario (30).

L'art. 18 dell'avviso pubblico in oggetto stabilisce poi i casi di revoca del finanziamento.

**88 - in merito alle dichiarazioni di cui agli allegati B e C del bando, potreste chiarirci a chi si riferisce la firma del legale rappresentante del richiedente?**

**Dal testo sembrerebbe nel caso dell'all. B il legale rappresentante del beneficiario, mentre nell'allegato C a quello del proponente (Rete).**

**In questo caso, nell'ipotesi in cui la Rete sia costituenda e quindi si allegi una lettera d'intenti, quale soggetto dovrà firmare l'all. C in qualità di legale rappresentante?**

Per entrambi gli allegati (B e C) all'avviso pubblico in oggetto, la sottoscrizione indicata è quella del rappresentante legale del soggetto beneficiario. Infatti, il comune (o il Municipio di Roma Capitale) con l'allegato C, dichiara la composizione del soggetto beneficiario (anche se ancora costituendo). Separatamente, l'avviso pubblico prevede che sia allegata alla domanda di finanziamento la lettera di impegno alla costituzione formale del soggetto promotore, sottoscritta da ciascuna delle imprese aderenti.

**89 - sono un libero professionista, non iscritto al Registro delle imprese, con Partita IVA. Vorrei sapere se posso partecipare al bando in oggetto, aderendo al Soggetto promotore.**

L'articolo 5, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico in oggetto, elenca le tipologie di attività economiche su strada che possono aderire al soggetto promotore di una rete. Una delle caratteristiche richieste è appunto quella dello svolgimento dell'attività "su strada" (indipendentemente dal settore di attività).

**90 - Vi chiediamo se possono rientrare nel bando le imprese agricole, allevamento bestiame, con o senza vendita dei loro prodotti al pubblico. Anche autotrasportatori, noleggio con o senza autista**

L'art. 5, comma 2, lett. a), dell'avviso pubblico in oggetto, non prevede tra le attività economiche che possono aderire alla rete, le attività agricole e industriali, bensì le attività di commercio, artigianato e servizi (compresa la ricettività, la ristorazione e le attività di natura culturale quali cinema, teatri, musei, librerie, ecc.).

Caratteristiche prevalente di tali attività è quella di essere attività economiche su strada e di caratterizzare un ambito urbano individuato su uno o più comuni (a seconda che si tratti di reti territoriali o di filiera).

**91 - Reti territoriali possono includere anche Professionisti? Reti territoriali possono includere anche holding (non franchising) con controllate nel capitale meno del 50%**

L'articolo 4, comma 2, lettera a) dell'avviso pubblico in oggetto elenca le tipologie di attività che possono aderire al soggetto promotore di una rete. Tra queste ci sono anche le attività di servizio. Una delle caratteristiche delle attività coinvolte, come si evince anche dalla rubrica dell'avviso in oggetto, è quella di svolgere la propria attività con locali su strada. In ogni caso, non sono esclusi i professionisti.

In ogni caso, occorre sempre tener presente, nella costruzione del programma di rete e nell'individuazione delle attività aderenti, le finalità generali delle Reti, in ordine al miglioramento dell'attrattività della zona individuata anche attraverso la valorizzazione delle attività economiche presenti, lo sviluppo di un modello di partenariato stabile con il soggetto beneficiario e la sostenibilità nel tempo.

L'avviso pubblico non prevede requisiti formali relativi all'appartenenza societaria (o di brand, catena o altro) da parte delle singole attività economiche su strada.

**92 – Vorrei sapere se sono ammessi due progetti in un quartiere, che riguardano due aree dello stesso quartiere distanti circa 500 metri? E' possibile presentare due progetti in uno stesso quartiere che riguardano due zone distanti tra di loro di circa 500 metri oppure non è ammesso e quindi annullano la presentazione?**

L'avviso pubblico in oggetto prevede, all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), che ciascun comune può contenere anche due o più reti (sia territoriali sia di filiera) purchè gli ambiti individuati e le singole imprese non siano neppure parzialmente sovrapposti.

In tal caso sono ammissibili entrambe le Reti, site nel medesimo quartiere, purchè gli ambiti di riferimento non siano sovrapposti.

**93 - Art. 10 comma 4 punto c) - 5): allegare il dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione significa allegare un computo metrico dettagliato per voci con eventuali preventivi, o è possibile allegare un computo a corpo con indicazione di massima dei costi che si affronteranno per ciascuna determinata categoria di azione?**

L'articolo 10, comma 4, lettera c), punto 5, dell'avviso pubblico in oggetto, prevede, tra i documenti da allegare al programma di Rete, "...il dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione".

A tal fine, occorre precisare che non è previsto l'obbligo di allegare preventivi di spesa, bensì un dettaglio dei costi (stimati) per singolo intervento/azione (non necessariamente per singola voce di costo).

**93 - si puo' presentare la domanda solo se c'e' un'accordo tra 30 unita'?**

**Ho un ristoro nel Lazio e pensavo di creare un progetto che incentivasse la presenza turistica anche nei periodi invernali. Nel caso, la camera di commercio o qualsivoglia ente puo' coadiuvarmi a presentare un buon progetto?**

Il programma di Rete previsto dall'avviso pubblico in oggetto, di cui si consiglia la lettura integrale, prevede per la costituzione del soggetto promotore l'adesione di almeno 30 attività economiche tra quelle elencate all'articolo 5, comma 2, lettera a).

Si consiglia inoltre di prendere contatti con il proprio comune di riferimento (e quelli contermini) al fine di verificare se già ci sono soggetti che hanno avviato la costituzione di una rete.

**94 – La domanda per il bando "Rete di impresa" dev'essere inviata prima al Municipio e poi all'indirizzo email della regione, oppure i negozi dovranno solo inviare il tutto al Municipio?**

L'avviso pubblico in oggetto prevede che il soggetto beneficiario (comune o municipio) sia l'unico responsabile amministrativo e contabile nei confronti della Regione, e l'unico tenuto ad inviare la domanda di finanziamento entro il 15 novembre 2016, termine ultimo fissato dall'avviso pubblico medesimo.

Il municipio, prima dell'invio della domanda, con proprio atto dovrà condividere il programma di Rete avanzato dal soggetto promotore (costituito o costituendo)

**95 – Un centro commerciale Naturale può essere il soggetto Promotore di una rete territoriale?**

In relazione al quesito posto si evidenzia che gli elementi previsti dall'avviso pubblico in oggetto, per poter partecipare alla selezione, sono tassativi e precisi (minimo 30 imprese appartenenti alle tipologie indicate, che si dovranno costituire in forma collettiva, e comunque sottoscrizione di una lettera di intenti al momento della presentazione della domanda, oltre l'elaborazione di un programma dettagliato della rete e un piano di interventi e riparto dei costi).

Il soggetto promotore dovrà, nel caso di ammissione al finanziamento, costituirsi in una delle forme giuridiche previste dall'avviso pubblico (società, consorzio, contratto di rete o altra forma per cui è prevista l'iscrizione al R.I. e la pubblicità dei bilanci)

**96 - tra le attività previste nel programma della Rete che stiamo seguendo, c'è anche la realizzazione di un sistema di scontistica integrata, intesa nel senso della organizzazione di una manifestazione a premi per cui al raggiungimento di un certo target di spesa effettuato in ciascuno degli esercizi coinvolti, il cliente ha diritto ad un premio oppure ad un buono sconto sempre spendibile presso gli esercizi della Rete. Il quesito è duplice:**

**1) l'importo speso per l'acquisto del premio da parte della rete, ovvero il rimborso (all'esercente prescelto per la spendita del buono) dello sconto effettuato al cliente (per la recente normativa, i buoni sconto sono equiparabili ai premi), possono rientrare nell'ambito delle spese per attività promozionali ammissibili (iniziative per campagne di promozione ex art 9 n.1) ?**

**2) le spese di organizzazione dell'operazione a premi, compresi gli oneri fiscali e notarili camerali, possono rientrare nelle spese (correnti) ammissibili, purché rientranti nei limiti percentuali previsti ex art 9 n.3?**

1) l'articolo 7, comma 4, lettera E) Macro Area 5, dell'avviso pubblico in oggetto, prevede, tra l'altro, al punto 2., interventi integrati e di sistema dedicati alla clientela della Rete (es.: creazione carte fedeltà di Rete o meccanismi simili, iniziative innovative di promozione congiunta o **sistemi integrati di scontistica**).

2) l'avviso pubblico in oggetto prevede all'articolo 9, comma 1, tra le spese ammissibili, quelle relative ai costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, in cui sono comprese le spese di gestione.

**97 - 1. Tra i documenti da allegare alla Domanda, l'Allegato C "Elenco delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore, con l'indicazione della loro localizzazione, merceologia e/o settore di attività" è obbligatorio anche per i soggetti che si devono ancora costituire come rete di impresa e che allegano alla Domanda una lettera di intenti ai sensi dell'articolo 5 comma 6 dell'allegato A?**

**2. In caso di risposta positiva, essendo la Rete ancora da costituirsi, si chiede se il firmatario dell'Allegato C (indicato come Legale Rappresentante) possa essere uno qualsiasi dei soggetti che compongono il comitato promotore. Tale Soggetto firmatario, indicato in questa prima fase come Legale Rappresentante, può eventualmente essere sostituito da altro soggetto all'atto di costituzione della Rete?**

**3. Dal sito regionale è reperibile una scheda da firmarsi a cura di ogni singolo partecipante alla Rete (rif. Allegato Modello Adesione Impegno). Può essere considerata tale scheda sostitutiva di una lettera d'intenti e dello stesso Allegato C di cui sopra?**

**4. Si chiede inoltre se, ai fini la rendicontazione finale di cui all'articolo 16 comma 2 dell'Allegato A, le fatture di importo pari all'ultima tranche del finanziamento (20% del finanziamento regionale) possano essere saldate successivamente all'erogazione dell'ultima tranche del contributo regionale. Se è quindi possibile presentare le fatture per l'intero**

**importo del progetto e le quietanze per l'importo al netto dell'ultima tranche del finanziamento regionale, che pertanto non deve essere anticipato dal soggetto promotore o dal soggetto beneficiario.**

- 1) L'articolo 10, comma 4, dell'avviso pubblico in oggetto, prevede:
  - a) alla lettera a), tra i documenti da allegare alla domanda di finanziamento, l'invio di una lettera di intenti di cui all'articolo 5, comma 5;
  - b) alla lettera c), n. 3), tra i documenti da allegare alla domanda di finanziamento, "l'elenco delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore, con l'indicazione della loro localizzazione, merceologia e/o settore di attività (all. C);In sintesi, entrambi i documenti sono richiesti dall'avviso pubblico;
- 2) Gli allegati B) e C) dell'avviso pubblico sono sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto beneficiario (comune o municipio di Roma Capitale);
- 3) L'avviso pubblico in oggetto prevede, al posto dell'atto costitutivo del soggetto promotore, nella fase di invio della domanda di finanziamento, la possibilità di allegare una lettera di intenti alla costituzione, sottoscritta da ciascuna impresa coinvolta, senza specificare alcuna formalità redazionale della stessa;
- 4) l'articolo 15, comma 1, lettera c) dell'avviso pubblico in oggetto prevede che la "restante quota a saldo, pari al 20% del finanziamento regionale concesso, (sarà erogata) a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del programma ammesso a contributo.

La rendicontazione sarà giustificata solo attraverso la presentazione di fatture (quietanze) o altra documentazione valida a fini fiscali. (art. 16, comma 1 dell'avviso).

### **98 - I B&B possono rientrare tra le attività previste per la rete?**

**C'è da considerare che molti non sono iscritti in camera di commercio ma una recente sentenza del TAR li ha equiparati a tutti gli effetti alle strutture ricettive extra-alberghiere. Inoltre - relativamente ad una costituenda rete - alla lettera di intenti/impegno a costituirsi andranno allegati anche i documenti di identità di tutti i sottoscrittori?**

L'avviso pubblico in oggetto tra le attività che possono rientrare nella Rete prevede anche le attività turistiche, in cui possono rientrare i B&B che svolgono legittimamente la propria attività, naturalmente occorre l'accesso su strada all'attività economica.

L'avviso pubblico prevede l'invio di una lettera di intenti sottoscritta da ciascuna impresa coinvolta, senza prevedere anche l'invio di copia del documento di identità.

**99 - nell' allegato B – schema di domanda per la richiesta del finanziamento regionale a favore di Reti di Imprese tra attività economiche su strada, si chiedono informazioni in merito alla compilazione della colonna "Cronoprogramma"; si devono indicare i mesi necessari allo svolgimento dell'azione o il periodo di inizio e di fine ad esempio dal terzo mese al nono mese?**

Per quel che riguarda il cronoprogramma, occorre indicare il periodo (nell'arco dei 12 mesi di svolgimento) in cui è previsto venga realizzata ciascuna azione/intervento.

**100 - lo studio notarile, presente in un palazzo nel quartiere dove si vuole fare la rete di impresa può partecipare al bando ed essere inserito tra le varie attività da inserire in allegato C?**

L'avviso pubblico in oggetto, all'articolo 5, comma 2, lettera a), indica le imprese che possono aderire quali attività economiche su strada. Altri soggetti possono collaborare attivamente con la Rete anche successivamente alla sua costituzione.

**101 - il soggetto promotore, al quale il beneficiario trasferisce il contributo al fine di attuare quanto previsto dal programma di Rete, dovrà rendicontare al beneficiario (e quest'ultimo alla Regione) l'importo relativo agli imponibili delle fatture delle spese sostenute o il totale delle fatture comprensive di IVA? Ad esempio, se il contributo concesso è pari a 100.000 euro e questo venga tutto speso con fornitori rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, si dovrà rendicontare l'imponibile pari a 81.900,00 euro o 100 mila euro? Il soggetto promotore costituito in rete dovrà obbligatoriamente aprire una partita IVA o no?**

L'avviso pubblico in oggetto, tra le spese ammissibili contempla anche i costi relativi alla tassazione (IVA).

La rendicontazione del soggetto promotore al soggetto beneficiario (e di questo poi alla Regione), potrà essere dunque relativo al totale delle fatture (compresa IVA).

Le forme giuridiche in cui può essere costituito il soggetto promotore sono indicate all'articolo 5, comma 4 dell'avviso pubblico.

Nell'ambito della costituzione del soggetto promotore sono previsti i soli requisiti dettati dalla legge, alla luce della forma giuridica prescelta.

**102 - il Comune beneficiario del Bando può affidare l'intera somma aggiudicata ad un unico soggetto che si pone come General Contractor, anche se il valore economico supera la cifra di 40.000€?**

**In caso non si potesse affidare un valore maggiore a 40.000€ ad un unico soggetto, è possibile farlo mettendo l'importo aggiudicato a gara?**

La DGR del 15 marzo 2016, n. 94, pubblicata sul BURL n. 24, supplemento 1, del 24/03/2016, contenente criteri e principi generali per la redazione dell'avviso pubblico in materia di Reti di imprese tra attività economiche su strada, stabilisce all'art. 8, comma 2 che "Il comune beneficiario, in base agli interventi previsti dal programma e alle relative spese ritenute ammissibili, trasferisce le necessarie risorse al soggetto promotore per l'attuazione del programma medesimo...", ad eccezione delle risorse relative a "gli interventi infrastrutturali di propria competenza..."(art. 3, comma 5, lettera b) della medesima DGR).

Le norme riportate sono coordinate nella lettura a quanto previsto dall'avviso pubblico agli articoli 6, comma 5, lett. f) e 14, comma 1.

In base, dunque, alle suddette prescrizioni il soggetto beneficiario, ammesso al finanziamento regionale, trasferirà le risorse, finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di rete concordato e approvato, al soggetto promotore, che ne renderà conto al comune e, questi, a sua volta alla Regione nei termini indicati dall'avviso pubblico.

Infine, per quel che riguarda spese di sua esclusiva competenza, il soggetto beneficiario procederà nel rispetto delle norme vigenti.

**103 - In particolare volevo sapere se, qualora fosse prevista la figura del manager di rete, è necessario allegare il Curriculum Vitae dello stesso già in fase di invio di domanda oppure se tale figura si possa individuare anche dopo l'eventuale approvazione del progetto ?**

La figura del manager può essere personalmente individuata anche a seguito dell'ammissione al finanziamento della Rete.

Occorre, comunque, in fase di invio della domanda, specificare se il programma preveda o meno l'incarico ad un manager.

**104 - il dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione e costo generale del programma deve essere ivato o scorporato dall'iva?**

Il dettaglio dei costi può essere anche inviato comprensivo di IVA. Tenuto conto che l'Avviso pubblico in oggetto, tra le spese ammissibili, non esclude il costo relativo all'imposta

**105 - E' possibile che il Soggetto Promotore sia il Comune stesso? Se cio' non fosse possibile, in cosa consiste il "Contratto di Rete"?**

Il soggetto promotore è composto dalle imprese, di cui all'articolo 5, comma 1 e 2 dell'Avviso pubblico in oggetto (di cui si invita ad attenta lettura).

Il contratto di Rete è una forma giuridica collettiva istituita con legge statale nel 2008, attraverso cui è possibile stabilire obiettivi comuni tra imprese. Lo studio notarile di riferimento può senz'altro fornire informazioni specifiche sotto il profilo della costituzione.

Si suggerisce a tal fine anche la lettura delle FAQ in materia di Reti di imprese, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Lazio.

**105 - 1. Una rete territoriale, con aziende eterogenee tra di loro, può essere estesa su più comuni limitrofi? Ci troviamo un insieme di Comuni dove il 95% delle Aziende complessive arriva a 35. L'insieme eterogeneo delle Aziende è ammissibile a partecipare ad una rete territoriale?**

**2. Nel caso in cui il Manager di rete sia già stato identificato, va specificato il nome ed il cognome e relativo Cv?**

1. Come si evince dalla lettura dell'avviso pubblico in oggetto solo per le reti di filiera è consentita la dislocazione delle imprese aderenti sul territorio di più comuni.

Ad ogni modo, come si ricava dalla lettura dell'articolo 3, lettera b), n. 2, le imprese aderenti ad una rete di filiera possono anche non appartenere ad identici settori merceologici, bensì essere organizzate secondo un percorso coerente.

2. In fase di invio della domanda non è obbligatorio indicare nominativamente il manager di Rete. Nel caso esso sia già stato individuato, occorre l'invio del CV, ovvero l'auto dichiarazione del rappresentante legale della rete circa la presenza dei previsti requisiti.

**106 - Qualora il Programma di Rete sia redatto da un consulente esterno:**

**1) la spesa è comunque ammissibile anche se l'impegno è stato assunto precedentemente all'approvazione del Programma di Rete?**

**2) quale tipo di impegno prendere con il soggetto che si è occupato della realizzazione del Programma (è sufficiente un protocollo di intesa tra l'ente beneficiario e il soggetto preposto alla progettazione)?**

**3) tale spesa è rendicontabile all'interno delle spese correnti nella percentuale massima del 30%. Come vanno rendicontate le spese correnti? E' un importo forfettario o vanno presentati tutti i giustificativi di spesa?**

**4) potrebbe spiegarmi più chiaramente cosa si intende per spese correnti. Quali sono le voci di spesa che rientrano in questa categoria?**

1) le spese relative alla progettazione sono comprese tra quelle ammissibili al finanziamento (art. 9 dell'avviso pubblico in oggetto). Il saldo della spesa potrà essere effettuato, nel caso di ammissione al finanziamento, anche al rilascio del primo acconto.

2) le spese di progettazione così come quelle relative all'eventuale manager di rete, sono relative a rapporti (di collaborazione, consulenza, incarico ecc.) tra il soggetto promotore e il progettista (o il manager).

3) La rendicontazione secondo quanto prescritto all'articolo 16 comma 1 dell'avviso in oggetto, è consentita solo per spese giustificate con fattura o altra documentazione valida ai fini fiscali.

4) fondamentalmente per spese correnti si intendono le spese di coordinamento e gestione di ciascun intervento previsto dal programma di rete.

**107 - Nella stesura del progetto di una costituenda rete di imprese ci siamo chiesti se è necessario allegare i preventivi dei lavori e per l'acquisto dei materiali.**

L'Avviso pubblico in oggetto all'art. 10, comma 4, lettera c), n. 5, prevede l'obbligo di allegare alla domanda di finanziamento, tra l'altro, "una sintetica descrizione degli interventi proposti all'interno delle diverse Macro aree di cui all'art. 7; crono programma delle azioni e del programma nel suo complesso, dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione e costo generale del programma". L'avviso dunque non prevede l'obbligo di allegare i preventivi di spesa, bensì il costo stimato per ciascuna azione. Tenendo anche conto dei limiti posti alla possibilità di variazioni e rimodulazioni degli interventi e della spesa, di cui all'art. 17.

**108 - Se nello stesso comune sono attivate due reti, una di tipo territoriale ed un'altra di filiera, è consentito che gli ambiti delle due reti si sovrappongano ? ed in caso affermativo, possono una o più delle imprese coinvolte, aderire ad entrambe ?**

L'Avviso pubblico in oggetto prevede all'articolo 3, comma 3, la possibilità per un medesimo comune di attivare una o più reti, sia di tipo territoriale, sia di filiera:

- a) nel caso di attivazione di più reti territoriali sul medesimo comune, gli ambiti urbani individuati non possono essere sovrapposti, né possono essere condivise le medesime attività economiche;
- b) nel caso di attivazione di più reti di filiera sul medesimo comune, le imprese coinvolte devono essere diversificate tra le filiere.

In altri termini, per le reti territoriali, prevale la rilevanza del territorio (e delle attività) in cui sono site (non sovrapponibili tra loro), per le reti di filiera, ciò che rileva sono invece le attività economiche (che devono essere diversificate).

In conclusione, nel caso in cui il medesimo comune attivi sia una rete territoriale sia una di filiera, l'ambito territoriale individuato può anche essere sovrapposto, ma nessuna attività economica che aderisce ad una rete potrà far parte anche dell'altra.

**109 – l'articolo 6, comma 4, lettera c) stabilisce che il soggetto beneficiario valuta e approva con atto formale il programma di Rete, di cui all'articolo 7, predisposto dal soggetto promotore costituendo o costituito". Si chiede se l'approvazione del programma di rete da parte del soggetto beneficiario comporta anche l'obbligo di un'istruttoria formale da parte degli uffici del comune (o Municipio di Roma Capitale) coinvolto ?**

Si precisa che l'Avviso pubblico in oggetto prevede, all'articolo 11, che l'istruttoria formale delle domande di finanziamento pervenute, ai fini della loro ammissibilità, sarà svolta, esclusivamente, dalla Direzione regionale competente.

Premesso ciò, occorre chiarire che la "valutazione e approvazione del Programma di Rete" da parte del soggetto beneficiario (così come indicato all'articolo 6, comma 4, lettera c, dell'Avviso Pubblico) è da intendersi quale presa d'atto e condivisione dei contenuti programmatici del medesimo Programma, attraverso l'adozione di un atto formale (delibera), e non quale avvio di un processo amministrativo autonomo di controllo e/o istruzione formale a carico del soggetto beneficiario medesimo. Istruttoria formale che resta, come già sopra riportato, a carico della Direzione regionale competente.

A seguito della formale presa d'atto del Programma di Rete, infatti, è il medesimo soggetto beneficiario a dover predisporre e inviare la prescritta domanda di finanziamento, con relativi allegati, di cui all'10 dell'Avviso Pubblico.

**110 –Al momento dell'invio della domanda di finanziamento da parte del soggetto beneficiario, occorre già indicare nominativamente il responsabile del procedimento che seguirà le diverse fasi del processo in caso di ammissibilità?**

Il soggetto beneficiario può anche comunicare successivamente all'invio della domanda di finanziamento il nominativo del responsabile di procedimento alla Regione, indicando comunque, in fase di invio della domanda, un recapito ai fini di eventuali richieste e/o comunicazioni.

**111 - Le linee guida operative contenute nel documento “Vademecum Operativo e Modalità di Rendicontazione”, prevedono che nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito nella forma del Contratto di Rete, esso dovrà essere formalizzato (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio) quale Contratto di Rete c.d. “soggetto”, dotato di autonoma soggettività giuridica e capacità fiscale.**

**A tal proposito, si fa presente che la disciplina legislativa in materia di Contratto di Rete “soggetto” consente l’adesione successiva di ulteriori imprese rispetto a quelle firmatarie dell’atto di costituzione, mediante la verifica delle condizioni da parte dell’organo comune (accettazione automatica) ed il contestuale deposito presso la CCIAA competente delle firme digitali di ciascun nuovo soggetto aderente.**

**Alla luce di quanto esposto, si chiede se sia consentita la sottoscrizione del Contratto di Rete “soggetto” da parte di un numero inferiore di imprese rispetto a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda di finanziamento della Rete e, successivamente, l’ingresso, nel Contratto medesimo, delle altre attività economiche che hanno sottoscritto la lettera di intenti, attraverso le modalità alternative stabilite dalla disciplina in materia più sopra ricordate. Ciò in quanto non risulterebbe agevole, nella maggior parte dei casi, far coincidere i tempi di avvio e realizzazione del programma di Rete con quelli di costituzione formale del Contratto di Rete “soggetto”, che preveda l’immediata sottoscrizione dell’atto davanti al Notaio da parte di tutte le imprese aderenti, dato il loro elevato numero.**

**Con riferimento alle forme e modi di costituzione del soggetto beneficiario si fa sottolineare quanto segue.**

In ordine alla costituzione del soggetto promotore, l’articolo 5 dell’Avviso Pubblico stabilisce le forme giuridiche consentite e la tipologia dei soggetti ammessi. Tra le forme ammesse è contemplata quella del “Contratto di Rete”. Le linee guida contenute nel “Vademecum operativo e Modalità di rendicontazione”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, prevedono che la scelta del Contratto di Rete debba essere intesa **unicamente** quale Contratto di Rete c.d. “soggetto”, dotato di soggettività giuridica, capacità fiscale e responsabilità esterna.

Si ricorda che la costituzione di tale forma di Contratto necessita della sottoscrizione di un atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata dal Notaio.

Copia dell’atto costitutivo dovrà essere trasmesso da parte del Comune beneficiario alla Regione ai fini dell’erogazione del secondo acconto del finanziamento regionale insieme alla rendicontazione pari almeno all’80% del primo acconto ricevuto (articolo 15, comma 1 dell’Avviso Pubblico).

Preventivamente, l’eventuale trasferimento di risorse al soggetto promotore da parte del Comune beneficiario così come la regolazione dei rapporti tra i due soggetti potranno avvenire solo dal momento in cui il soggetto promotore sia stato regolarmente costituito. Nel caso di Contratto di Rete “soggetto”, ad esso dovranno, ovviamente, aderire tutte le attività economiche elencate in fase di domanda di finanziamento (e che abbiano sottoscritto la lettera di intenti).

Qualora l’atto costitutivo davanti al Notaio sia stato sottoscritto da un numero inferiore di imprese rispetto a quello dichiarato nella domanda di finanziamento, è possibile il ricorso alle procedure alternative di accesso comunque previste dalle leggi che disciplinano l’istituto del Contratto di Rete (accettazione automatica successiva alla costituzione e deposito delle firme in CCIAA), al fine di consentire l’adesione anche di quelle

imprese che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ma che hanno espresso la volontà di partecipare alla Rete nella lettera di intenti (in tal caso, unitamente all'atto costitutivo, dovrà essere trasmesso anche il certificato camerale che contenga tutte le attività aderenti alla Rete), fatte salve le riduzioni/integrazioni dei partecipanti previste al punto 2) del citato Vademecum.